Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 114° — Numero 320

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Giovedì, 13 dicembre 1973 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 320 DEL 13 DICEMBRE 1973

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 80: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Buoni del Tesoro novennali 5 %, di scadenza 1° gennaio 1977 (dalla serie 1ª/1977 alla serie 54ª/1977), emessi in base alla legge 29 aprile 1967, n. 230, al decreto-legge 30 ottobre 1967, n. 967 ed ai decreti ministeriali 13 novembre 1967 e 9 maggio 1968. — Parte I: Elenco dei premi assegnati nella SESTA estrazione eseguita il 30 novembre 1973; Parte II: Elenco dei premi assegnati nella 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª estrazione.

(12434)

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare « alla memoria » per attività partigiana

Decreto presidenziale 29 maggio 1973 registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1973 registro n 18 Difesa, foglio n. 303

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare « alla memoria » per attività partigiana:

MEDAGLIE D'ARGENTO

ANGELINI Emidio, nato il 7 febbraio 1916 in Crusinallo (Novara). — Animato da elevato senso del dovere, entrava nella Resistenza prodigando tutte le sue energie per il trionfo della libertà e mettendo in luce spiccate qualità di iniziativa, di abnegazione e di ardore combattivo. Di ritorno da una rischiosa azione di pattuglia, sorpreso da soverchiante avversario, si esponeva da solo al suo fuoco, battendosi con indomito valore per rendere possibile lo sganciamento di due suoi commilitoni. Fieramente respinta l'intimazione di resa, cadeva poco dopo colpito dalla rabbiosa reazione avversaria. — Unchio (Verbania-Novara), 21 gennaio 1945.

BONAGURO Dante, nato l'11 dicembre 1923 in Milano. — Subito dopo l'armistizio si prodigava nell'organizzazione di gruppi armati partigiani. Successivamente si dimostrava generoso e valente combattente in rischiose ardite azioni di guerriglia e colpi di mano che valsero il bottino di preziose armi e munizioni ed anche di notevoli quantità di materiali di equipaggiamento e vettovagliamento. Durante uno scontro contro forze preponderanti avversarie, attaccava decisamente il nemico finchè, ferito e sopraffatto dal numero, cadeva eroicamente per la causa della libertà. — Monte Carmo (Liguria), 12 luglio 1944.

GIUSIANO Guglielmo, nato il 5 maggio 1923 in Melle (Cuneo). — Studente universitario animato da alto sentimento del dovere, entrava tra i primi nella Resistenza e prodigava validamente le sue giovani energie sia nella ricerca di informazioni e di mezzi di approvvigionamento, sia in rischiose azioni di collegamento e di staffetta portaordini. Offertosi volontario per raggiungere una località sita in zona presidiata dal nemico, nel nobile intento di procurare i medicinali necessari per soccorrere un commilitone gravemente ferito, veniva catturato. Sottoposto ad atroci torture manteneva stoico esemplare comportamento, affrontando eroicamente il supremo sacrificio per la causa della libertà. — Melle (Val Varaita-Cuneo), 24 agosto 1944.

MUSATI Attilio, nato il 20 luglio 1915 in Valmaggia, ora Varallo (Vercelli). — Entrato tra i primi nella Resistenza, prodigò tutte le sue energie al potenziamento delle nuove forze contro l'oppressione, dimostrandosi valoroso comandante partigiano in ripetute arditissime azioni. Pur duramente provato nei suoi affetti familiari, su cui l'avversario tenacemente infieriva sperando di fiaccarne la fierezza, non desisteva dalla lotta. Venuto a conoscenza della cattura di sua sorella, in un supremo gesto di sprezzante sfida, si lanciava da solo in un disperato attacco al presidio dove era tenuta prigioniera. Superati d'impeto gli avamposti nemici e penetrato arditamente nel vivo del dispositivo nemico, ingaggiava un'impari lotta ed in essa trovava eroica morte. — Varallo (Vercelli), 27 marzo 1944.

URBOTTI Renzo, nato il 15 giugno 1920 in Reggio Emilia. — Già in servizio nella Marina militare, si univa, dopo l'armistizio, alle formazioni partigiane e per molti mesi contribuiva validamente alla lotta contro l'invasore. Accerchiato da incalzante nemico durante una breve sosta del suo reparto che effettuava una faticosa marcia di trasferimento, si batteva con ferma determinazione infliggendo perdite al nemico. Rimasto ferito una prima volta, non abbandonava l'impari lotta finchè, colpito nuovamente, pur riuscendo a sfuggire alla cattura, moriva poco dopo da prode. — Stellanello (Savona), 26 gennaio 1945.

VEZZANI Evaristo, nato il 28 marzo 1918 in Correggio (Reggio Emilia). — Intrepido combattente della libertà, sempre primo nelle più rischiose imprese, dimostrava spiccate capacità di animatore e trascinatore dei partigiani del suo distaccamento. Nel corso di un duro scontro con preponderante avversario, si batteva valorosamente fino all'esaurimento delle munizioni. Sopraffatto infine dal numero, prima di cadere nelle mani dell'avversario, si toglieva la vita, suggellando con l'estremo sacrificio la sua devozione alla Patria. — Cortile (Modena), 20 dicembre 1944.

MEDAGLIE DI BRONZO

BADELLA Cesare, nato il 6 agosto 1923 in Montaldo Scarampi (Asti). — In servizio nei carabinieri, per non servire il nemico, entrava volontariamente, all'armistizio, a far parte di una formazione partigiana, distinguendosi subito per ardimento e spirito di abnegazione. Catturato durante un pesante rastrellamento nemico ed atrocemente torturato, manteneva stoico ostinato silenzio, preferendo la morte piuttosto che tradire la causa partigiana — Zone Premeno, Monte Zeda, Beura Cardezza, 7 maggio-27 giugno 1944.

BELLAROSA Cesare, nato il 1° luglio 1901 a Montù Beccaria (Pavia). — Fervente partigiano militava validamente nella Resistenza con pochi uomini ed i suoi due figli. Nel corso di un pesante rastrellamento, lanciatosi con impeto generoso contro il preponderante avversario, cadeva falciato da una raffica. Ai figli accorsi in suo aiuto, prima di spirare, raccomandava il proseguimento della lotta. — Carmine (Ruino-Pavia), 23 novembre 1944.

BELLIO Rocco, nato il 15 gennaio 1920 in Germagno (Novara). — Già militare dell'Esercito, volontariamente entrava, all'armistizio, nelle prime formazioni partigiane e prendeva parte a numerose ardite azioni, sempre distinguendosi per coraggio ed elevato spirito di dedizione. Catturato durante una missione di collegamento con altro reparto partigiano, sottoposto a torture e condannato a morte, affrontava serenamente il plotone di esecuzione, gridando prima di cadere «Viva l'Italia libera». — Breia (Valsesia), 9 aprile 1944.

CROCI

ALLEVA Paolo, nato il 20 ottobre 1920 in Fontaneto d'Agogna (Novara). — Già militare dell'Esercito, votatosi con entusiasmo alla lotta di Resistenza, si distingueva per coraggio, capacità ed abnegazione. Nel corso di un'azione intesa a penetrare in un grande magazzino nemico per asportare armi e materiale vario, colpito a morte dalla immediata intensa reazione avversaria, cadeva generosamente. — Oleggio (Novara), 25 giugno 1944.

BARONCHELLI Amilcare, nato il 21 febbraio 1922 a Carpenedolo (Brescia). — Comandante di gruppo partigiano, attaccato di sorpresa durante una marcia di trasferimento, non esitava a battersi strenuamente fino all'esaurimento delle munizioni. Sopraffatto e catturato, affrontava fieramente con i suoi gregari il plotone di esecuzione, inneggiando alla causa partigiana. — Provaglio Val Sabbia (Lombardia), 4 marzo 1945.

GAGETTI Luigi, nato il 29 dicembre 1920 in Vervio (Sondrio). — Promotore del movimento partigiano nella zona montana della Valtellina, rivelava subito spiccate doti di animatore e trascinatore di uomini. Nel corso di una rischiosa azione, pur battendosi da prode, cadeva generosamente per la causa della libertà. — Zona di Vervio, 19 agosto 1944.

(12759)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 settembre 1973, n. **791.**

Interventi di restauro e di risanamento conservativo in Venezia insulare, nelle isole della laguna e nel centro storico di Chioggia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 16 aprile 1973, n. 171, concernente interventi per la salvaguardia di Venezia, che all'art. 13 conferisce delega al Governo per l'emanazione di norme per l'effettuazione degli interventi di restauro e risanamento conservativo in Venezia insulare, nelle isole della laguna e nel centro storico di Chioggia;

Sentita la regione Veneto;

Visto il parere della Commissione parlamentare;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici di concerto con i Ministri per il tesoro e per la pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione della normativa

Gli interventi di restauro e risanamento conservativo in Venezia insulare, nelle isole della laguna e nel centro storico di Chioggia, relativi alle zone ed agli immobili destinati dagli strumenti urbanistici comunali, primari ed attuativi, a restauro e risanamento conservativo, sono effettuati secondo le disposizioni contenute nel presente decreto.

In ogni caso le norme relative agli interventi di restauro e risanamento conservativo si applicano agli immobili di interesse monumentale, storico, artistico ed ai complessi di immobili di cui al successivo art. 5.

Fino all'approvazione del piano regolatore del comune, ai fini del primo comma è considerato perimetro del centro storico di Chioggia quello indicato nell'allegata planimetria in scala 1:10.000 vistata dal Ministro per i lavori pubblici.

Art. 2.

Restauro e risanamento conservativo

Nelle zone, sugli immobili e nei complessi di cui agli articoli 1 e 5 sono consentiti interventi intesi al restauro ed al risanamento conservativo del tessuto storico, nel suo insieme e nelle singole unità edilizie.

A scala urbana, tali interventi sono diretti:

a) a conservare il tessuto urbano nel rispetto dell'ambiente edilizio, delle aree libere, del sistema dei canali e degli spazi pubblici e privati;

b) a conservare il tessuto edilizio nel rispetto dei lavori storici, architettonici, ambientali, costruttivi, tipologici e formali;

c) a ripristinare le parti urbanistiche alterate;

d) ad assicurare al patrimonio edilizio idonee condizioni statiche, nonchè sufficienti condizioni di igiene e di salubrità;

e) a reperire immobili e spazi da destinare agli usi pubblici, alle attività collettive ed ai servizi sociali.

Le operazioni di restauro e di risanamento conservativo devono assicurare la salvaguardia ed il recupero dell'ambiente urbano, unitariamente considerato, anche in ordine al mantenimento delle destinazioni residenziali e di quelle commerciali ed artigianali alle prime connesse.

Coerentemente con le finalità connesse al restauro ed al risanamento conservativo del tessuto urbano, sono consentite demolizioni esclusivamente di edifici o di loro parti, di epoca recente, in condizioni statiche precarie e che non si adeguino al tessuto edilizio circostante; eventuali ricostruzioni debbono rispettare i caratteri costruttivi e tipologici dell'ambiente preesistente.

Le aree risultanti dalle demolizioni debbono essere utilizzate in ordine di priorità per: i servizi pubblici di zona; il soddisfacimento degli standard urbanistici; i servizi connessi alla viabilità acquea.

Le aree libere debbono restare inedificate, salva la loro eccezionale utilizzazione per i servizi di cui al comma precedente.

Gli interventi di restauro e risanamento conservativo sugli edifici debbono assicurare la conservazione della totalità degli assetti costruttivi tipologici e formali che nel tempo hanno caratterizzato ciascun edificio e, in particolare, debbono essere volti:

a) alla conservazione integrale delle strutture storiche superstiti;

b) al ripristino delle parti distrutte ma necessarie all'integrità dell'edificio;

c) all'eliminazione delle superfetazioni e delle aggiunte in contrasto con l'ambiente, ripristinando il sistema degli spazi liberi esterni ed interni che formano parte integrante dell'edificio.

Sono consentite destinazioni d'uso compatibili con le caratteristiche formali, tipologiche, costruttive e strutturali e con l'ambiente circostante.

Sono eccezionalmente consentiti accorpamenti di più unità o cellule abitative, qualora lo richieda una più adeguata utilizzazione funzionale ai fini residenziali, sempre che siano effettuati all'interno di ogni unità fabbricativa architettonicamente configurata e l'intervento non comporti alterazioni sostanziali della struttura tipologica e costruttiva caratterizzante l'organismo edilizio.

In ogni caso, gli interventi di restauro e risanamento conservativo debbono assicurare — salvo diversa determinazione motivata dal soprintendente ai monumenti — la conservazione:

a) della veste architettonica esterna con particolare riguardo agli infissi, che vanno eventualmente sostituiti con materiali tradizionali ed agli intonaci che debbono essere risarciti con malta e tinte analoghe a quelle originarie;

b) della struttura portante in quanto associata al carattere tipologico dell'edificio;

c) dei solai, che possono essere sostituiti, senza modificazione della quota di calpestio, con strutture aventi gli stessi requisiti di quelle precedenti;

d) delle coperture a tetto ed a terrazza che debbono restare alla stessa quota;

e) delle scale interne, ogni qualvolta queste costituiscano elemento caratterizzante del tipo edilizio;

f) delle porte, delle finestre e delle altre aperture che vanno ricondotte alle forme tradizionali.

E' consentito procedere, nel rispetto delle prescrizioni contenute nei precedenti commi, al riordino ed alla installazione di: canne fumarie; impianti generali, quali impianto idrico, di riscaldamento, di ascensore e simili; servizi interni, quali bagni e cucine anche con aereazione artificiale; impianti tecnologici di servizio.

Art. 3.

Programmi di intervento

Per l'attuazione degli interventi di restauro e risanamento conservativo i comuni di Venezia e Chioggia predispongono programmi annuali o pluriannuali, non superiori comunque a tre anni, nei quali, tra l'altro, sono indicati:

1) le priorità da osservare nell'attuazione dei piani particolareggiati, tenendo presente la necessità di assegnare la precedenza alle zone urbane dove il degrado degli immobili si accompagna a prevalenza di ceti a basso reddito;

2) le fasi di attuazione degli interventi relativi alle infrastrutture ed ai servizi;

3) i comparti nei quali si intende intervenire precisando, con adeguata motivazione:

a) quelli in cui il comune, per ragioni di preminente interesse pubblico, intende intervenire direttamente, acquisendo le aree e gli edifici mediante occupazione temporanea;

b) quelli in cui è previsto l'intervento da parte dei proprietari, singoli o riuniti in consorzio;

4) gli interventi riguardanti gli immobili di interesse storico, artistico, monumentale e di uso pubblico, tenendo conto delle richieste dei soggetti interessati e della priorità di cui al successivo art. 28;

5) i modi per assicurare, nell'ambito del centro storico, sedi sostitutive per l'abitazione nonchè per lo svolgimento delle attività commerciali, artigianali e di servizio, durante la esecuzione dei lavori di restauro e risanamento conservativo;

6) la spesa presunta, in relazione ai tipi di intervento, ed i mezzi finanziari necessari per l'attuazione del programma.

I programmi di intervento sono adottati con deliberazione del consiglio comunale. La deliberazione è depositata nella segreteria comunale per 15 giorni, durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione. L'effettuato deposito è reso noto mediante avviso da affiggere all'albo pretorio e da pubblicare sui giornali locali.

Entro 15 giorni dalla scadenza del periodo di deposito, chiunque può presentare osservazioni in merito al programma.

Con la deliberazione di approvazione del programma il comune si pronuncia sulle osservazioni presentate.

Il primo programma è approvato entro 5 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. I programmi successivi sono approvati almeno quattro mesi prima della scadenza del programma vigente.

Qualora il comune non provveda nei termini suddetti, il presidente del magistrato alle acque assegna un ulteriore termine, non superiore a tre mesi, trascorso inutilmente il quale, provvede direttamente alla formazione del programma.

Art. 4.

Subordinazione degli interventi ai piani particolareggiati - Interventi urgenti

Gli interventi di restauro e risanamento conservativo sono subordinati alla formazione ed approvazione dei piani particolareggiati.

Prima dell'approvazione dei piani particolareggiati sono consentiti, su conforme parere della commissione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1973, n. 171, interventi di restauro conservativo sugli immobili già notificati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e sugli immobili di interesse monumentale, storico, artistico e di uso pubblico inclusi negli elenchi di cui al successivo art. 5.

Il comune, previo parere favorevole della commissione per la salvaguardia di Venezia, può autorizzare nel campo dell'edilizia minore, prima dell'approvazione del piano particolareggiato, interventi urgenti e non differibili intesi ad eliminare situazioni di pericolo di crollo, con il divieto di qualsiasi alterazione delle strutture interne ed esterne degli edifici, nonchè interventi che, sempre nel rispetto di dette strutture, siano intesi a dotare gli edifici stessi dei servizi igienici e dei necessari impianti tecnologici ovvero ad effettuare la manutenzione ordinaria degli edifici. La realizzazione di tali interventi non comporta esclusione dell'edificio dal comparto e dalle sue prescrizioni.

Dopo l'adozione dei piani particolareggiati, gli interventi di cui al secondo e terzo comma sono effettuati con l'osservanza del piano adottato.

Art. 5.

Individuazione degli edifici e dei complessi di interesse monumentale, storico, artistico e di uso pubblico

Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il soprintendente ai monumenti provvede a formare un elenco degli edifici di interesse monumentale, storico ed artistico, per i quali non sia stata effettuata la notifica ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, ed a trasmetterlo per l'approvazione al Ministro per la pubblica istruzione, che provvede con proprio decreto, entro i successivi 30 giorni. Il decreto è pubblicato mediante affissione all'albo comunale. La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati.

Agli effetti di quanto stabilito al secondo comma dell'art. 1, l'individuazione degli immobili di interesse monumentale, storico ed artistico può essere fatta per complessi di immobili definiti da perimetri riferiti al tracciato di strade, piazze o canali. In tali complessi sono inclusi anche edifici che, pur non avendo singolarmente interesse monumentale, storico ed artistico, fanno parte di ambienti da tutelare nel loro insieme in relazione alle finalità di cui all'art. 1 della legge 16 aprile 1973, n. 171.

Fermo restando quanto stabilito all'art. 4, secondo comma, per il restauro conservativo di singoli edifici di interesse monumentale, storico ed artistico, gli interventi di restauro e risanamento conservativo da effettuarsi nei suddetti complessi di immobili sono subordinati all'approvazione dei piani particolareggiati da attuarsi sulla base di comparti edificatori.

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto i comuni di Venezia e di Chioggia provvedono alla formazione di un elenco degli edifici di uso pubblico da affiggere, entro lo stesso termine, nei rispettivi albi comunali.

Ai fini del presente decreto sono considerati edifici di uso pubblico, oltre quelli facenti parte del demanio ovvero del patrimonio indisponibile dello Stato e degli enti territoriali, gli immobili che appartengono ad enti pubblici e siano destinati a sede di uffici pubblici ovvero a pubblico servizio, nonchè gli edifici di culto.

Art. 6.

Comparti

I comparti sono formati da complessi di immobili, esattamente delimitati, costituenti organismi unitari ai fini della sistemazione urbanistica, della progettazione edilizio-architettonica e dell'attuazione degli interventi di restauro e risanamento conservativo.

Nella formazione dei comparti debbono essere osservate le indicazioni del piano particolareggiato e le disposizioni di cui al precedente art. 2, relative alla disciplina degli interventi di restauro e di risanamento conservativo.

Art. 7.

Elaborati del progetto di comparto

Il progetto di comparto è costituito dagli elaborati riguardanti:

1) l'inserimento del comparto nel circostante tessuto urbanistico-edilizio;

2) l'analisi della struttura urbanistica del comparto;

3) l'individuazione degli organismi edilizi-tipo e delle relative aggregazioni con lo schema dell'attuale utilizzazione funzionale;

4) la classificazione tipologica degli edifici;

5) lo schema dell'attuale utilizzazione distributiva e funzionale di ciascun edificio, con l'indicazione delle attuali utilizzazioni d'uso;

6) il rilevamento delle condizioni igienico-sanitarie, nonchè di quelle statiche degli elementi costruttivi sia verticali che orizzontali, comprese la copertura e le fondazioni;

7) le previsioni di intervento contenenti, fra l'altro, le seguenti indicazioni: eventuali modifiche delle destinazioni d'uso, spazi riservati ad uso collettivo e a impianti di interesse pubblico; aree libere e loro utilizzazioni; elementi di collegamento orizzontali e verticali;

8) l'individuazione del comparto su mappe catastali;

9) gli elenchi catastali delle proprietà;

10) l'indicazione della quota percentuale di pertinenza di ciascun proprietario;

11) il rilievo analitico degli immobili, con la specificazione dei materiali e degli elementi cromatici;

12) il progetto di restauro e risanamento conservativo delle singole unità edilizie tipologicamente definite, costituito da piante, prospetti esterni ed interni e sezioni trasversali e longitudinali, con l'indicazione anche degli interventi statici sugli elementi strutturali;

13) il progetto degli impianti e dei servizi tecnologici;

14) l'analisi dei costi per l'attuazione del progetto e la ripartizione della spesa tra i proprietari;

15) la relazione tecnica.

Art. 8.

Redazione del progetto di comparto

Il progetto del comparto è formato dal comune nei casi di intervento diretto di cui all'art. 3, n. 3), lettera *a*), e dai proprietari singoli, qualora abbiano la proprietà dell'intero comparto, ovvero riuniti in consorzio nei casi previsti dall'art. 3, n. 3), lettera *b*).

In tale ultima ipotesi, il sindaco, in assenza di iniziative da parte del proprietario singolo o del consorzio, li invita formalmente a redigere il progetto di comparto, assegnando per la presentazione degli elaborati un termine non inferiore a quattro e non superiore a otto mesi, a secondo dell'ampiezza del comparto e della complessità della progettazione. Il proprietario o il consorzio dichiarano entro 30 giorni se intendono effettuare la progettazione. In caso di mancato accoglimento dello invito o di ritardo nella presentazione degli elaborati, il sindaco — previa assegnazione, ove lo ritenga opportuno, di un ulteriore breve termine per detta presentazione — dispone la progettazione di ufficio stabilendo le modalità per l'accollo della relativa spesa ai proprietari interessati.

Ai fini dell'attuazione degli interventi previsti nei comparti di cui all'art. 3, n. 3), lettera *b*), possono essere indicati, in sede di progetto, settori del comparto medesimo aventi dimensioni non inferiori, comunque, ad un edificio, la cui attuazione può essere affidata dal consorzio ai singoli proprietari.

Art. 9.

Approvazione del progetto di comparto

Il progetto del comparto di restauro e risanamento conservativo è approvato con deliberazione del consiglio comunale, sentita la soprintendenza ai monumenti,

la quale si pronunzia entro il termine di 60 giorni dall'invio del progetto. Trascorso inutilmente detto termine, il comune è autorizzato a deliberare.

Prima di procedere alla completa progettazione del comparto, i proprietari possono chiedere al sindaco la approvazione di uno stralcio del progetto composto dagli elaborati di cui ai numeri da 1) a 8) dell'art. 7 e da una relazione illustrativa contenente, tra l'altro, l'indicazione della spesa di massima necessaria per l'esecuzione delle opere.

Il sindaco, su conforme parere della giunta comunica le determinazioni comunali all'istante entro trenta giorni dalla relativa richiesta, sentita la soprintendenza ai monumenti. Questa fa conoscere il proprio parere al sindaco entro 20 giorni dalla presentazione degli elaborati.

Art. 10.

Licenza edilizia

Gli interventi di restauro e di risanamento conservativo, da qualunque soggetto effettuati, sono autorizzati con licenza edilizia rilasciata dal sindaco, su conforme parere della commissione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1973, n. 171.

Ai fini del rilascio delle singole licenze edilizie sono vincolanti, oltre le indicazioni del piano particolareggiato, le previsioni e prescrizioni del comparto.

Nella licenza edilizia sono stabiliti i termini di inizio e di ultimazione dei lavori in conformità alle norme del regolamento edilizio.

Art. 11.

Interventi di restauro e di risanamento conservativo e soggetti abilitati ad eseguirli

Gli interventi di cui al presente decreto sono effettuati:

a) dalle aziende a prevalente partecipazione pubblica, di cui al successivo art. 12, sulla base della concessione deliberata dai comuni, per l'attuazione degli interventi nei comparti e nei casi di cui all'art. 3, n. 3), lettera *a*), del presente decreto; nei casi di cui all'articolo 3, n. 3), lettera *b*), quando il proprietario che ha la proprietà dell'intero comparto dichiari che non intende procedere alla realizzazione dell'intervento, ovvero i proprietari non si riuniscano in consorzio; quando i proprietari del comparto non provvedano, nei termini stabiliti, alla esecuzione dei lavori;

b) dal comune o dalle aziende a prevalente partecipazione pubblica per gli interventi di cui al successivo art. 25;

c) dai consorzi di proprietari ovvero da proprietari che hanno singolarmente la proprietà dell'intero comparto, per gli interventi nei comparti di cui all'art. 3, n. 3), lettera *b*);

d) da singoli proprietari per gli interventi nell'ambito dei comparti di cui all'ultimo comma dell'art. 8, per gli interventi urgenti di cui all'art. 4 e per i particolari interventi di cui al successivo art. 15;

e) dagli enti pubblici e dai privati per il restauro ed il risanamento conservativo degli immobili di interesse monumentale, storico, artistico e di uso pubblico;

f) dagli enti pubblici per il patrimonio edilizio di propria pertinenza.

Art. 12.

Aziende a prevalente partecipazione pubblica per la realizzazione degli interventi

Entro 90 giorni dall'entrata in vigore delle presenti norme la regione Veneto, di intesa con i comuni interessati, promuove la costituzione di due società per azioni a prevalente partecipazione pubblica, una per Venezia e l'altra per Chioggia.

Nella costituzione di dette società debbono essere osservate le seguenti disposizioni:

1) la partecipazione pubblica è assicurata dallo Stato, dalla regione, dal comune, dalla provincia ed eventualmente da altri enti locali;

2) la partecipazione dello Stato può essere effettuata anche a mezzo di enti a partecipazione statale;

3) la quota di partecipazione dello Stato e degli enti locali non può essere inferiore al 60 per cento;

4) la quota di partecipazione dello Stato e quella degli enti locali, nel loro complesso, sono paritetiche;

5) nei compiti da affidare alle aziende sono compresi quelli relativi all'esecuzione degli interventi di cui all'art. 11, lettere *a*) e *b*), del presente decreto, ivi compresi: l'acquisizione sia a mezzo dell'occupazione temporanea e sia mediante espropriazione, delle aree e degli immobili occorrenti per gli interventi; la progettazione urbanistica dei comparti; la progettazione edilizia; l'appalto e la gestione dei lavori; il regolamento dei rapporti con i proprietari e con i consorzi di proprietari, ivi compresa la stipula delle convenzioni;

6) i rapporti tra il comune e l'azienda sono regolati con atto di concessione.

Art. 13.

Consorzi fra proprietari di immobili compresi nei comparti

I proprietari degli immobili compresi nei comparti di cui all'art. 3, n. 3), lettera *b*), si riuniscono in consorzio per la redazione del progetto di comparto e per la realizzazione degli interventi.

Ciascun proprietario partecipa al consorzio con una quota percentuale corrispondente al valore dell'immobile conferito rispetto al valore dell'intero comparto.

Le quote sono stabilite mediante accordo fra tutti i proprietari interessati ed, in mancanza di accordo, vengono stabilite dal sindaco, unitamente ai criteri di ripartizione della spesa, sulla base di una perizia dell'ufficio tecnico erariale.

Qualora i proprietari non si uniscano spontaneamente in consorzio, il sindaco invita formalmente, anche a mezzo di pubblici proclami, i proprietari risultanti dagli elenchi catastali a procedere entro un congruo termine alla costituzione anzidetta.

Trascorso inutilmente il termine assegnato ovvero un ulteriore termine senza che il consorzio sia stato costituito ovvero senza che la maggioranza dei proprietari abbia dichiarato di essere d'accordo sulla formazione del consorzio, il comune può intervenire a mezzo della azienda, la quale provvede alla occupazione temporanea degli immobili.

Qualora la maggioranza dei proprietari, costituita in base ai valori come sopra determinati, manifesti la volontà di voler eseguire direttamente gli interventi riunendosi in consorzio, il comune, a mezzo della azienda, può sostituirsi ai proprietari dissenzienti provvedendo all'occupazione temporanea dei loro immobili ed il con-

sorzio può essere, in tal modo, costituito con la partecipazione del comune. La spesa sostenuta dal comune è posta a carico dei proprietari, che la rimborsano, all'atto della restituzione degli immobili, in unica soluzione, detratto il contributo di cui al successivo art. 18. Nel caso in cui il proprietario non intenda rimborsare la spesa sostenuta, il comune, a mezzo dell'azienda, procede all'espropriazione.

Nei riguardi dei consorzi costituiti, che non procedano alla stipula delle convenzioni entro il termine assegnato dal sindaco ed eventualmente prorogato dal sindaco medesimo, ovvero non diano inizio ai lavori nei termini stabiliti, si applica la disposizione del quarto comma del presente articolo.

Art. 14.

Proprietari dell'intero comparto

I proprietari, che abbiano singolarmente la proprietà dell'intero comparto, effettuano direttamente gli interventi nei casi di cui all'art. 3, n. 3), lettera *b*).

Qualora il proprietario non assuma l'iniziativa, il sindaco lo invita formalmente a dichiarare entro un termine prefissato se intenda procedere alla realizzazione dell'intervento ed alla stipula della convenzione di cui al successivo art. 18.

Trascorso inutilmente tale termine, assegnato dal sindaco, il comune interviene a mezzo dell'azienda, la quale provvede all'occupazione temporanea degli immobili.

La disposizione del precedente comma si applica anche nel caso in cui il proprietario non addivenga, entro il termine assegnato dal sindaco ed eventualmente prorogato, alla stipula della convenzione, ovvero non dia inizio ai lavori nei termini stabiliti.

Art. 15.

Singoli proprietari abilitati ad effettuare particolari interventi

Oltre agli interventi di cui all'art. 8, ultimo comma, da effettuare nell'ambito ed in attuazione dei comparti, i singoli proprietari possono eseguire, indipendentemente dall'esistenza o meno dei comparti sempre che abbiano la proprietà di un intero edificio o di una unità immobiliare, interventi riguardanti:

1) opere di manutenzione ordinaria e straordinaria;

2) limitate modifiche interne, per adattamenti intesi a migliorare le condizioni igieniche delle abitazioni;

3) l'installazione di impianti tecnologici per le esigenze dell'abitazione;

4) rifacimento tetti.

Art. 16.

Occupazione temporanea delle aree e degli edifici inclusi nei comparti

Nei casi in cui all'art. 11, lettere *a*) e *b*), si provvede all'acquisizione delle aree degli immobili, mediante occupazione temporanea.

L'occupazione temporanea è disposta dal presidente della giunta regionale e si protrae per tutto il tempo necessario per portare a compimento gli interventi; essa non può avere, comunque, durata superiore a 5 anni.

L'occupazione temporanea può essere chiesta dal consorzio qualora uno o più proprietari consorziati non rendano disponibile l'immobile o l'unità immobiliare entro il termine fissato per l'inizio dei lavori.

Dopo l'esecuzione degli interventi, gli immobili sono restituiti ai singoli proprietari.

L'occupazione temporanea degli immobili è indennizzata nelle ipotesi in cui l'immobile o le unità immobiliari sui quali è stato effettuato l'intervento vengano espropriati ai sensi dell'art. 17, lettera *e*).

L'indennità di occupazione è determinata ai sensi dell'art. 20, terzo comma, della legge 22 ottobre 1971, numero 865; contro la sua determinazione gli interessati possono proporre opposizione a norma del quarto comma dello stesso art. 20.

Art. 17.

Espropriazione delle aree e degli edifici

Si provvede all'acquisizione delle aree e degli edifici mediante espropriazione ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865, nei seguenti casi:

a) aree ed immobili necessari per la realizzazione di servizi pubblici ed opere di urbanizzazione e dei quali è prevista l'utilizzazione nel piano particolareggiato;

b) edifici di cui è prevista la demolizione;

c) immobili inclusi nei comparti di cui all'art. 3, n. 3), lettere *a*) e *b*), quando, dopo la realizzazione dell'intervento, diretto o sostitutivo del comune, tramite la azienda, i proprietari non intendano rimborsare le spese sostenute;

d) immobili inclusi nei comparti di cui all'art. 3, n. 3), lettera *b*), quando, nel caso previsto dall'art. 13, quinto comma, il comune si sostituisce alla minoranza dei proprietari e questi non intendano rimborsare la spesa sostenuta;

e) quando gli interventi effettuati, in via diretta o sostitutiva dal comune, tramite l'azienda, nei comparti di cui all'art. 3, n. 3), lettere *a*) e *b*), comportino, nell'ambito di singoli edifici, modificazioni della precedente situazione proprietaria delle unità immobiliari, ed i proprietari non raggiungano un accordo, per l'attribuzione delle nuove unità, entro 60 giorni dalla notifica dell'invito all'uopo rivolto dal sindaco.

Art. 18.

Interventi eseguiti dai proprietari singoli o riuniti in consorzio - Convenzioni tra comune e proprietari - Concessione di contributi.

Qualora i proprietari da soli, se proprietari dell'intero comparto, ovvero riuniti in consorzio, provvedano direttamente all'esecuzione dell'intervento, nell'ambito dei comparti di cui all'art. 3, n. 3), lettera *b*), fruiscono di un contributo in capitale in misura pari al 40 per cento della spesa ritenuta ammissibile dal comune. La valutazione sulla ammissibilità della spesa viene effettuata sulla base di una perizia presentata dai proprietari, che tenga conto dell'elenco-prezzi deliberato dal comune.

La concessione del contributo è subordinata alla stipula di una convenzione, da trascrivere nei registri immobiliari, con la quale i proprietari direttamente, se proprietari dell'intero comparto, ovvero tramite il consorzio, assumono l'impegno:

a) di abitare od utilizzare direttamente gli immobili o le unità immobiliari oggetto dell'intervento per il periodo di almeno 10 anni ovvero di locarli, per lo stesso periodo, alle condizioni di cui al successivo art. 21;

b) di restituire in unica soluzione il contributo ricevuto nel caso in cui trasferiscano a qualsiasi titolo, per atto tra vivi, l'immobile entro 15 anni dalla ultimazione dei lavori;

c) di restituire in una unica soluzione il contributo ricevuto, maggiorato degli interessi legali, nel caso di mancato rispetto degli obblighi assunti;

d) di assicurare la prelazione di cui al successivo art. 22.

Qualora il proprietario trasferisca a qualsiasi titolo, per atto tra vivi, l'immobile entro 15 anni dall'avvenuto restauro o risanamento, gli obblighi sono trasferiti all'acquirente.

Ogni patto contrario alle prescrizioni del presente articolo è nullo, quale ne sia il contenuto apparente.

Art. 19.

Interventi eseguiti dalle aziende a prevalente partecipazione pubblica direttamente ovvero in sostituzione dei proprietari e restituzione agli stessi degli immobili Convenzione tra comune e proprietari.

Dopo l'esecuzione degli interventi di cui all'art. 11, lettera *a*), l'immobile viene restituito ai proprietari, previa stipulazione di una convenzione — da trascrivere nei registri immobiliari — con la quale i proprietari stessi si impegnano:

a) a rimborsare in 25 annualità, senza interessi, nella misura indicata dal successivo art. 23, la spesa sostenuta dal comune;

b) ad abitare od utilizzare direttamente l'edificio o l'unità immobiliare ovvero a locarli, per un periodo di almeno 15 anni, alle condizioni di cui al successivo art. 21;

c) a restituire in un'unica soluzione il residuo del debito, nel caso in cui trasferiscano a qualsiasi titolo, per atto tra vivi, l'immobile entro 25 anni dall'ultimazione dei lavori;

d) a rimborsare la spesa, in unica soluzione con la maggiorazione degli interessi legali, nel caso in cui non rispettino gli impegni assunti;

e) ad assicurare la prelazione di cui al successivo art. 22.

Qualora il proprietario trasferisca a qualsiasi titolo, per atto tra vivi l'immobile entro 25 anni dall'avvenuto restauro o risanamento, gli obblighi sono trasferiti all'acquirente.

Ogni patto contrario alle prescrizioni del presente articolo è nullo, quale ne sia il contenuto apparente.

Il rimborso della spesa da parte del proprietario, al quale l'immobile viene restituito, è subordinato al controllo tecnico ed amministrativo del magistrato alle acque, nonchè al parere della soprintendenza ai monumenti per gli immobili di interesse monumentale, storico, artistico e di uso pubblico ed al parere del comune di Venezia per l'edilizia minore.

Art. 20.

Esecuzione degli interventi da parte degli enti pubblici per il risanamento del patrimonio edilizio di propria pertinenza Interventi di enti e privati sugli immobili di interesse monumentale, storico ed artistico.

Gli enti pubblici possono procedere direttamente, nel rispetto dei programmi di cui all'art. 3, all'attuazione degli interventi di restauro e risanamento conservativo sul patrimonio edilizio di loro pertinenza, fruendo dei benefici finanziari di cui all'art. 13, n. 7), della legge 16 aprile 1973, n. 171.

L'intervento è subordinato alla stipula con il comune di una convenzione, da trascrivere nei registri immobiliari, con la quale l'ente si impegna:

a) a rimborsare in 25 annualità, senza interessi, nella misura indicata al quinto comma dell'art. 23, la spesa sostenuta, erogata dal magistrato alle acque all'ente sulla base degli stati di avanzamento dei lavori;

b) ad utilizzare direttamente l'edificio ovvero a locarlo alle condizioni di cui all'art. 21;

c) a restituire in una unica soluzione il residuo del debito, nel caso in cui trasferisca a qualsiasi titolo l'immobile entro 25 anni dall'ultimazione dei lavori;

d) a rimborsare la spesa in unica soluzione, con la maggiorazione degli interessi legali, nel caso in cui non si rispettino gli obblighi assunti;

e) ad assicurare la prelazione di cui al successivo art. 22.

Qualora l'ente proprietario trasferisca a qualsiasi titolo l'immobile entro 25 anni dall'avvenuto restauro, gli obblighi sono trasferiti all'acquirente.

Ogni patto contrario alle prescrizioni contenute nel presente articolo è nullo, qualunque ne sia il contenuto apparente.

Alle disposizioni del presente articolo, in quanto applicabili, sono soggetti anche gli interventi degli enti pubblici sugli edifici di interesse monumentale, storico ed artistico e di uso pubblico.

Gli interventi di soggetti privati e, comunque, diversi da enti pubblici, sugli edifici di interesse monumentale, storico ed artistico, possono essere eseguiti direttamente dai predetti soggetti, godendo dei benefici di cui al primo comma dell'art. 18 e sono assoggettati, in quanto applicabili, alle disposizioni dei successivi commi dell'art. 18.

Art. 21.

Canoni di locazione

I canoni di locazione sono concordati dai proprietari con il comune con riferimento: *a*) al reddito assicurato dall'immobile prima del restauro o del risanamento; *b*) a parametri oggettivi fissati dall'ufficio tecnico erariale di Venezia in base a classi di superficie dell'alloggio, agli ambiti di localizzazione delle abitazioni e alla ubicazione a livello dell'edificio; *c*) all'ammontare della spesa sostenuta ridotta dal contributo concesso, per gli interventi di cui all'art. 11, lettere *c*) e *d*), ed all'ammontare della somma da rimborsare per gli interventi di cui all'art. 11, lettere *a*), *e*) ed *f*).

Per gli interventi eseguiti dal comune attraverso l'espropriazione degli immobili, la misura dei canoni di locazione è determinata dal comune medesimo, tenendo conto delle finalità della legge 16 aprile 1973, n. 171

Art. 22.

Prelazione a favore dei precedenti locatari e dei precedenti proprietari

Nei casi di locazione di cui al secondo comma, lettera *a*), dell'art. 18 e al primo comma, lettera *b*), dell'art. 19, se gli immobili di cui trattasi erano locati al momento degli interventi di restauro e di risanamento, ai precedenti locatari spetta un diritto di pre-

lazione. Uguale diritto spetta ai precedenti locatari, nel caso in cui l'intervento sia effettuato dal comune mediante espropriazione degli immobili.

Qualora gli interventi comportino nell'ambito di singoli edifici modificazioni della precedente situazione proprietaria delle unità immobiliari, pur restando immutata la destinazione residenziale, ai fini dell'esercizio della prelazione nei confronti delle nuove unità immobiliari è accordata la preferenza ai precedenti locatari, secondo una graduatoria, formata dal comune tenendo conto delle condizioni economiche dell'istante, desunte dal reddito imponibile accertato ai fini dell'imposta complementare, nonchè:

a) del tempo di residenza dell'istante nell'immobile restaurato o risanato;

b) del fatto che la sede dell'attività dell'istante si trova nel centro storico;

c) del carico di famiglia.

Nel caso in cui le modificazioni suddette riguardino unità immobiliari destinate al commercio od all'artigianato, ai fini dell'esercizio della prelazione nei confronti delle nuove unità immobiliari è accordata la preferenza ai precedenti locatari che abbiano i seguenti requisiti:

a) esercitino attività strettamente legate alla zona;

b) esercitino da più lungo tempo la loro attività nell'immobile restaurato o risanato;

c) richiedano la locazione di immobili aventi le caratteristiche di ampiezza ed ubicazione eventualmente precisate ai sensi del capitolo II della legge 11 giugno 1971, n. 426, riguardante la disciplina del commercio.

Sulla base dei precedenti requisiti il comune forma una graduatoria per l'assegnazione.

Nell'ipotesi di cui all'art. 17, lettera *e*), ai proprietari spetta un diritto di prelazione per l'acquisto delle nuove unità immobiliari, secondo una graduatoria che comporti precedenza per i proprietari che abitavano nell'immobile al momento dell'occupazione temporanea.

Il diritto di prelazione è esercitato entro 60 giorni dall'invito che il sindaco rivolge ai precedenti proprietari dopo l'esperimento della procedura di cui all'art. 17, lettera *e*).

Il prezzo di cessione di ciascuna unità è determinato dall'ufficio tecnico erariale in base al costo di realizzazione dell'intervento maggiorato di una quota per le spese di espropriazione e generali.

Art. 23.

Criteri per la graduazione della percentuale delle somme da rimborsare

Il rimborso della spesa sostenuta dal comune per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 11, lettera *a*), del presente decreto è effettuato nella misura:

1) del 70 per cento, quando l'imponibile del proprietario ai fini dell'imposta complementare superi i 6 milioni annui;

2) del 50 per cento, quando detto imponibile superi i 4 milioni annui;

3) del 20 per cento, quando detto imponibile non superi i 2 milioni annui.

Nei casi in cui l'imponibile assuma valori intermedi fra quelli sopraindicati, la percentuale della somma da rimborsare è determinata mediante interpolazione.

In relazione alla composizione del nucleo familiare del proprietario la percentuale della somma da rimborsare è diminuita del 5 per cento per ogni componente di detto nucleo oltre i primi tre, sempre che l'imponibile ai fini dell'imposta complementare non sia superiore ai 4 milioni annui.

I proprietari di edifici destinati ad attività artigianali rimborsano una somma pari al 70 per cento di quella determinata in applicazione delle disposizioni di cui ai commi primo, secondo e terzo del presente articolo, sempre che si impegnino a mantenere tale destinazione d'uso per un periodo non inferiore a 15 anni.

Per gli interventi degli enti pubblici di cui all'art. 20 il rimborso della spesa è stabilito nella misura:

1) del 20 per cento per gli immobili che abbiano le caratteristiche di edilizia economica e popolare e siano locati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035;

2) del 40 per cento per gli immobili che, non avendo le carateristiche di cui al n. 1) del presente comma, siano locati a speciali condizioni, concordate con il comune;

3) del 50 per cento per gli immobili aventi destinazione pubblica o di uso pubblico;

4) del 70 per cento negli altri casi.

I proprietari e gli enti che non assumono rispettivamente gli obblighi di cui ai precedenti articoli 19 e 20, rimborsano per intero ed in unica soluzione la spesa sostenuta, maggiorata degli interessi legali.

Art. 24.

Edilizia residenziale di lusso

Gli interventi di restauro e di risanamento conservativo riguardanti l'edilizia residenziale di lusso non possono godere dei benefici di cui all'art. 13, n. 7), della legge 16 aprile 1973, n. 171.

Con deliberazione del consiglio regionale, da adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il comune, sono indicati i criteri per la individuazione degli edifici e delle unità immobiliari da considerare di lusso.

Art. 25.

Sistemazione temporanea degli edifici di rotazione Concorso nelle spese di trasloco

Gli edifici da utilizzare come sedi sostitutive per l'abitazione nonchè per lo svolgimento delle attività commerciali, artigianali e di servizio durante la esecuzione degli interventi, sono reperiti ed apprestati nell'ambito del centro storico e possibilmente nelle adiacenze delle zone e degli immobili formanti oggetto degli interventi medesimi.

Preferibilmente, le sedi per il temporaneo svolgimento di dette attività — salvo per gli edifici di proprietà comunale e per quelli messi a disposizione del comune da enti pubblici — sono reperite:

a) in edifici che, indipendentemente dalla destinazione attuale, abbiano avuto originariamente destinazione residenziale, commerciale o artigianale;

b) mediante la trasformazione di immobili, che presentino tipologie compatibili con il mantenimento delle loro fondamentali caratteristiche strutturali.

La spesa per l'apprestamento degli edifici di rotazione e per i contributi di cui al successivo comma grava sulla somma di 100 miliardi di cui all'art. 19, lettera *d*), della legge 16 aprile 1973, n. 171.

Il comune provvede direttamente, a mezzo della azienda di cui all'art. 12, al trasloco delle persone che vengono temporaneamente trasferite ovvero concorre alle spese di trasloco sostenute dagli interessati in base a criteri generali stabiliti dallo stesso comune con delibera consiliare. Tale concorso non potrà essere inferiore al 50 per cento né superiore al 90 per cento della spesa ritenuta ammissibile dal comune.

Art. 26.
Poteri di autorizzazione e di vigilanza della soprintendenza ai monumenti

Nei casi in cui le norme del presente decreto prescrivano il parere della commissione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1973, n. 171, dopo la cessazione dell'attività di detta commissione dovrà essere sentita la soprintendenza ai monumenti.

La soprintendenza ai monumenti esercita la vigilanza sulla esecuzione degli interventi di restauro e risanamento conservativo.

In particolare, nell'esercizio di tale vigilanza, la soprintendenza ai monumenti può disporre:

a) ispezioni per controllare — in ordine agli aspetti di sua competenza — che i lavori siano eseguiti in conformità alla autorizzazione rilasciata;

b) l'adozione di misure e cautele ritenute eventualmente necessarie per procedere all'esecuzione dei lavori;

c) l'adozione di particolari tecniche e metodologie o di speciali materiali non previsti dal progetto autorizzato che si rivelassero necessari nel corso dei lavori;

d) la custodia e la conservazione provvisoria, anche in luoghi appositamente indicati, di parti degli immobili o di cose mobili e immobili, di interesse storico, artistico e monumentale pertinenti all'edificio sul quale è effettuato l'intervento;

e) la sospensione — per un periodo non superiore a tre mesi — dei lavori iniziati, qualora ciò sia reso necessario dai ritrovamenti effettuati o da particolari circostanze emerse nel corso dei lavori stessi.

Restano salvi, in quanto non in contrasto con le norme del presente decreto, gli articoli 14, 15, 16, 17, 54, 55, 56 e 57 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè le correlative sanzioni.

Art. 27.
Interventi sostitutivi degli organi statali

In caso di inattività, o di ritardo del comune negli adempimenti previsti dalle norme del presente decreto, il magistrato alle acque di Venezia invita il comune a provvedere entro un congruo termine, e si sostituisce ad esso qualora la inadempienza persista.

Art. 28.
Destinazione dei finanziamenti statali

Alla concessione dei contributi ai singoli proprietari ed ai consorzi è destinata nell'ambito dello stanziamento di cui all'art. 19, lettera *d*), della legge 16 aprile 1973, n. 171, una somma non superiore a lire 30 miliardi, di cui un decimo per gli interventi nel comune di Chioggia. La restante somma è destinata agli interventi di cui all'art. 11, lettere *a*), *b*), *e*) ed *f*), del presente decreto, assicurando priorità ai finanziamenti occorrenti per il restauro conservativo degli immobili di interesse storico, artistico e monumentale e del patrimonio edilizio degli enti pubblici.

Art. 29.
Assegnazione delle somme occorrenti per l'attuazione degli interventi

I fondi di cui all'art. 19, lettera *d*), della legge 16 aprile 1973, n. 171, sono iscritti nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici in ragione di:

lire 5 miliardi nell'anno finanziario 1973;
lire 12 miliardi nell'anno finanziario 1974;
lire 29 miliardi nell'anno finanziario 1975;
lire 37 miliardi nell'anno finanziario 1976;
lire 17 miliardi nell'anno finanziario 1977.

Il Ministero dei lavori pubblici assegna annualmente al magistrato alle acque i fondi necessari per gli interventi da effettuare dagli enti pubblici sugli immobili di interesse storico, artistico e monumentale e di uso pubblico e sul patrimonio edilizio di loro pertinenza. Il magistrato alle acque, a termini della legge 13 maggio 1965, n. 431, assume gli impegni di spesa ed autorizza i pagamenti necessari con l'osservanza dei limiti di cui all'art. 20 della legge 16 aprile 1973, n. 171.

Il Ministero dei lavori pubblici assegna annualmente ai comuni di Venezia e di Chioggia, in relazione alle previsioni dei programmi comunali di intervento, i fondi occorrenti per gli interventi da effettuare nei comparti a mezzo delle aziende a prevalente partecipazione pubblica; al pagamento dei contributi ai proprietari per gli interventi di cui all'art. 11, lettere *c*) e *d*), e per gli interventi di cui all'art. 20, ultimo comma; per le spese occorrenti per l'apprestamento degli edifici di rotazione e per i contributi relativi alle spese di trasloco di cui all'art. 25. Per la concessione dei contributi si applicano le disposizioni di cui alla legge 31 marzo 1956, n. 294.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 settembre 1973

LEONE

RUMOR — LAURICELLA — LA MALFA — MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 dicembre 1973
Atti di Governo, registro n. 262, foglio n. 75. — CARUSO

Visto, *il Ministro per i lavori pubblici*
LAURICELLA

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre **1973.**

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di Serra S. Bruno.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Catanzaro per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 22 febbraio 1972 ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata parte del territorio comunale di Serra S. Bruno;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Serra S. Bruno;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, lo obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico per la grande importanza paesistica con caratteristico aspetto di valore estetico tradizionale dato dalla spontanea concordanza fra l'espressione della natura e quella del lavoro umano costituito dall'imponente Certosa di S. Bruno, opera monumentale realizzata in secoli diversi, unitamente alla lussureggiante vegetazione di alberi di varie essenze: alberature che si estendono fino all'intenso verde del bosco di « S. Maria ». La zona stessa forma un quadro di naturale suggestiva bellezza al quale sono legate le visuali sul complesso della « Certosa » che appare ancora isolata entro l'originale ambiente naturale: pieno dell'efficace misticismo che pervade la località tutta;

Decreta:

La zona citata nelle premesse, sita nel territorio del comune di Serra S. Bruno e compresa nei fogli catastali numeri 9, 10, 12, 18, 19 e 23 ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

Dal perimetro formato da un ampio tratto della linea di confine fra i comuni di Serra S. Bruno e di Arena, fino all'intersezione di detta linea di confine con la linea limite del foglio n. 23, indi da detta linea fino alla intersezione con la linea limite del foglio n. 18, indi da detta linea fino all'intersezione con la linea limite del foglio n. 9, indi da detta linea fino all'intersezione con la linea limite del foglio n. 10, indi da detta linea fino all'intersezione con la linea limite del foglio n. 12, indi da detta linea fino all'intersezione con altro tratto della linea limite del foglio n. 23, indi da detta linea fino all'intersezione con la citata linea di confine con il comune di Arena.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Catanzaro.

La soprintendenza ai monumenti di Cosenza curerà che il comune di Serra S. Bruno provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenta a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta lo art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 1° ottobre 1973

p. *Il Ministro*: LENOCI

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Catanzaro

Verbale della seduta del 22 febbraio 1972

L'anno millenovecentosettantadue, il giorno 22 del mese di febbraio, alle ore 16, si è riunita, nella sala delle conferenze dell'amministrazione provinciale di Catanzaro, a seguito di regolare convocazione fatta con nota raccomandata dell'8 febbraio u.s., la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche di Catanzaro, per discutere sul seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

3) SERRA S. BRUNO: protezione di una zona del territorio comunale;

(*Omissis*).

Si propone la protezione di tutti gli immobili compresi nei fogli catastali numeri 9, 10, 12, 18, 19 e 23. Detta zona è delimitata dal perimetro formato da un ampio tratto della linea di confine fra i comuni di Serra S. Bruno e di Arena, fino all'intersezione di detta linea di confine con la linea limite del foglio n. 23, indi da detta linea limite fino all'intersezione con la linea limite del foglio n. 18, indi da detta linea fino all'intersezione con la linea limite del foglio n. 9, indi da detta linea fino all'intersezione con la linea limite del foglio n. 10, indi da detta linea fino alla intersezione con la linea limite del foglio n. 12, indi da detta linea fino all'intersezione con altro tratto della linea limite del foglio n. 23, indi da detta linea fino all'intersezione con la citata linea di confine con il comune di Arena.

(*Omissis*).

Dalla presente proposta di protezione rimangono esclusi gli immobili già eventualmente tutelati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n 1089.

Dopo ampia discussione al riguardo, alla quale prendono parte i vari membri intervenuti, la suddetta proposta di vincolo, secondo le limitazioni sopra espresse, viene messa ai voti e alla unanimità accettata. Il presidente, constatata la maggioranza dei pareri favorevoli al vincolo proposto, dichiara, a nome della commissione ed ai sensi della legge n. 1497 del 29 giugno 1939, approvato il vincolo teste citato secondo i vincoli sopra descritti.

(*Omissis*).

(13509)

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1973.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Moplefan, stabilimento S. Damiano di Brugherio.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la S.p.a. Moplefan, stabilimento S. Damiano di Brugherio, ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Moplefan, stabilimento S. Damiano di Brugherio.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 13 novembre 1972 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 ottobre 1973

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
LA MALFA

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

(13260)

DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 1973.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Cellulosa Lucana S.p.a., cartiera stabilimento di Venosa.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la ditta Cellulosa Lucana S.p.a., cartiera stabilimento di Venosa (Potenza), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Potenza;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Cellulosa Lucana S.p.a., cartiera stabilimento di Venosa (Potenza).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° luglio 1972 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 ottobre 1973

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
LA MALFA

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

(13257)

DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 1973.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Nuova Salpit S.p.a., Porcari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la ditta Nuova Salpit S.p.a., Porcari (Lucca), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Nuova Salpit S.p.a., Porcari (Lucca).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 28 agosto 1972, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 ottobre 1973

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
LA MALFA

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

(13258)

DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 1973.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della società Nocera Umbra - Fonti riunite di Nocera Umbra.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Considerato che la società Nocera Umbra - Fonti riunite di Nocera Umbra (Perugia), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;
Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Perugia;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della società Nocera Umbra - Fonti riunite di Nocera Umbra (Perugia).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 3 settembre 1973 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 ottobre 1973

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
LA MALFA

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

(13255)

DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 1973.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta VE.VA S.p.a., fornace laterizi di S. Giovanni in Marignano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Considerato che la ditta VE.VA S.p.a., fornace laterizi di S. Giovanni in Marignano (Forlì), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;
Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta VE.VA S.p.a., fornace laterizi di S. Giovanni in Marignano (Forlì).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° marzo 1972 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 ottobre 1973

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
LA MALFA

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

(13261)

DECRETO MINISTERIALE 8 novembre 1973.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di Mercato Sanseverino.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;
Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;
Esaminati gli atti;
Considerato che la commissione provinciale di Salerno per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 7 settembre 1972, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona collinare sita nell'ambito del territorio comunale di Mercato Sanseverino;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Mercato Sanseverino;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico per il grande interesse panoramico, sia come belvedere sulla Valle dell'Irno, sia come punto di vista e di attrattive dalle strade che attraversano la Valle stessa, nonchè per l'insieme delle sue caratteristiche monumentali, storiche e tradizionali;

Decreta:

La zona collinare sita nel territorio del comune di Mercato Sanseverino ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

a sud: dalla strada comunale Municipio;

a sud-est: lungo le particelle numeri 151, 153, 154, 155, 635, 156 del foglio n. 12 (Mercato Sanseverino);

a est: dalla via provinciale delle Puglie e lungo le particelle numeri 60, 59, 467, 456, 622, 623, 35, 497, 500, 616, 527, 25, 9 del foglio n. 12 (Mercato Sanseverino);

a nord: dal limite del foglio 8, poi dalle particelle numeri 155, 156, 114, 541, 542, 174, 171, 78, 74, 44 (parte), 62, 61, 43, dello stesso foglio n. 8, quindi delle particelle numeri 95, 24, 96, 106, 103 del foglio n. 7;

ad ovest: dalle particelle numeri 31, 99, 86, 100, 89, 90 del foglio n. 7 e le particelle numeri 47, 48 del foglio n. 12 e la via vicinale S. Giovanni in Parco Cerrella del foglio n. 12 (Mercato Sanseverino), fino al congiungimento con la predetta strada comunale Municipio a sud dello stesso foglio n. 12.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del Regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Salerno.

La soprintendenza ai monumenti di Napoli curerà che il comune di Mercato Sanseverino provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 8 novembre 1973

p. *Il Ministro*: LENOCI

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Salerno

Verbale n. 29 (stralcio)

L'anno *millenovecentosettantadue*, il *giorno sette settembre*, alle ore 10, nella sede della provincia, previa convocazione nei modi di legge, si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche.

(*Omissis*).

Ordine del giorno

1) MERCATO SANSEVERINO (Salerno): Castello - collina: imposizione vincolo ex legge 29 giugno 1939, n. 1497.

(*Omissis*).

La commissione delibera, all'unanimità, che sia inclusa nello elenco delle bellezze panoramiche per il vincolo d'insieme, di cui all'art. 1 (numeri 3 e 4) della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la zona del territorio comunale di Mercato Sanseverino così delimitata:

a sud: dalla strada comunale Municipio;

a sud-est: lungo le particelle numeri 151, 153, 154, 155, 635, 156 del foglio n. 12 (Mercato Sanseverino);

a est: dalla via provinciale delle Puglie e lungo le particelle numeri 60, 59, 467, 456, 622, 623, 35, 497, 500, 616, 527, 25, 9 del foglio n. 12 (Mercato Sanseverino);

a nord: dal limite del foglio n. 8, poi dalle particelle numeri 155, 156, 114, 541, 542, 174, 171, 78, 74, 44 (parte), 62, 61, 43, dello stesso foglio n. 8, quindi dalle particelle numeri 95, 24, 96, 106, 103 del foglio n. 7;

ad ovest: dalle particelle numeri 31, 99, 86, 100, 89, 90 del foglio n. 7 e le particelle numeri 47, 48 del foglio n. 12 e la via vicinale S. Giovanni in Parco Cerrella del foglio n. 12 (Mercato Sanseverino), fino al congiungimento con la predetta strada comunale Municipio a sud dello stesso foglio n. 12.

(*Omissis*).

(13507)

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1973.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti che figureranno nel « XII Salone internazionale del giocattolo », in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « XII Salone internazionale del giocattolo », che avrà luogo a Milano dal 24 al 31 gennaio 1974, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 20 novembre 1973

p. *Il Ministro*: AVERARDI

(13080)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Scambio degli strumenti di ratifica della convenzione monetaria tra la Repubblica italiana e lo Stato della Città del Vaticano conclusa nella Città del Vaticano il 9 agosto 1971.

Il 9 luglio 1973, in base ad autorizzazione disposta con legge 12 aprile 1973, n. 196, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 16 maggio 1973, ha avuto luogo nella Città del Vaticano lo scambio degli strumenti di ratifica della convenzione monetaria tra l'Italia e lo Stato della Città del Vaticano conclusa nella Città del Vaticano il 9 agosto 1971.

La convenzione, ai sensi dell'art. 9, è entrata in vigore il 9 luglio 1973 con effetto dal 1° gennaio 1971.

(13481)

Deposito dello strumento di ratifica dell'accordo europeo sul collocamento alla pari con allegati e protocollo, adottato a Strasburgo il 24 novembre 1969.

L'8 novembre 1973, in base ad autorizzazione disposta con legge 18 maggio 1973, n. 304, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 18 giugno 1973, ha avuto luogo in Strasburgo, presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa, il deposito dello strumento di ratifica dell'accordo europeo sul collocamento alla pari (con allegati e protocollo).

All'atto del deposito il Governo italiano ha formulato le seguenti dichiarazioni e riserve:

A) *Dichiarazioni*:

Allegato I (art. 10), prestazioni: « Il Governo italiano si impegna ad assicurare alle persone alla pari sul suo territorio le prestazioni medico-farmaceutiche ed il ricovero in ospedale. Tali prestazioni saranno garantite mediante una assicurazione privata, stipulata dalla famiglia ospitante ed a suo completo carico »;

Art. 12 (1): « Gli organismi pubblici abilitati ad occuparsi del collocamento alla pari sono il Ministero del lavoro (Direzione generale del collocamento della manodopera) e gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione »;

B) *Riserve*:

Allegato II (art. 18 (1), (*b*) la stipulazione del contratto tra le parti interessate (famiglia ospitante e persona alla pari) deve avvenire prima che la persona lasci il territorio dello Stato di residenza; (*c*) qualora la persona alla pari richieda prestazioni al di fuori di quelle indicate nell'allegato I, i premi dell'assicurazione graveranno solo per metà sulla famiglia ospitante.

L'accordo, ai sensi dell'art. 15, entrerà in vigore, per l'Italia, il 9 dicembre 1973.

(13482)

MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1973, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 1973, registro n. 8 Sanità, foglio n. 136, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto dal dott. Giuseppe Meli, capo dei servizi amministrativi e del personale nel ruolo della carriera direttiva dell'Istituto superiore di sanità, avverso il decreto ministeriale 19 giugno 1969 per la parte in cui si dispone che nel predetto ruolo il medesimo dott. Meli prenda posto dopo il dott. Adolfo Rossi.

(13415)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alla vendita in recipienti di vetro dell'acqua minerale nazionale « Coniano », addizionata di gas acido carbonico.

Con decreto n. 1424 del 15 novembre 1973 la società « Coniano » S.r.l., con sede e stabilimento in località Coniano del comune di Poggibonsi (Siena) è stata autorizzata a mettere in vendita, per uso di bevanda, l'acqua minerale nazionale denominata « Coniano », che sgorga dalla omonima sorgente in territorio del comune di Poggibonsi (Siena), addizionata di gas acido carbonico.

L'acqua sarà messa in vendita in recipienti di vetro del tipo comunemente usato per le acque minerali della capacità di due litri, un litro e mezzo, un litro, mezzo litro ed un quarto di litro.

Detti recipienti saranno contrassegnati da etichette di formato rettangolare, delle dimensioni di cm. 17,3 × cm. 10,8 per le bottiglie da due litri, da un litro e mezzo e da un litro, e di cm. 13,7 × cm. 8,4 per le bottiglie da mezzo litro e da un quarto di litro.

Al centro delle etichette figurerà un disegno, di colore bleu, che rappresenta due emisferi parzialmente sovrapposti. Sul disegno in grossi caratteri bianchi, apparirà la scritta « Coniano ».

Alla sinistra del disegno, in caratteri di colore nero saranno riportati i dati dell'analisi chimica e chimico-fisica, effettuata il 25 gennaio 1972 dal prof. Roberto Biffoli, direttore del reparto chimico del laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Firenze.

In basso figurerà la scritta « addizionata di gas acido carbonico ». Alla destra del disegno — dall'alto in basso — sarà riportato, in caratteri neri, il giudizio di purezza batteriologica formulato il 9 dicembre 1971 dal prof. L. F. Signorini, direttore dell'istituto di igiene della Università di Firenze, e saranno indicate le caratteristiche terapeutiche dell'acqua.

In fondo figurerà l'indirizzo della sede e dello stabilimento.

Nella parte centrale, sopra il disegno, si leggerà la dicitura « Acqua minerale » in caratteri di colore nero. Sotto al disegno vi sarà la scritta, in caratteri di colore nero più piccoli dei precedenti, « bicarbonato alcalina e alcalino - terrosa, antidispeptica digestiva - diuretica ».

Seguiranno gli estremi dell'autorizzazione ministeriale. Il tutto conforme agli esemplari allegati al decreto. L'acqua, proveniente dal pozzo situato a m. 65,50 di profondità, è portata in superficie mediante tubi di acciaio speciale e viene spinta da una elettropompa nell'adiacente impianto di deferrizzazione. Tale impianto consta di una vasca rivestita internamente da cemento ad alta resistenza chimica, entro la quale vi è uno scomparto con lastre inclinate di acciaio inossidabile. L'acqua, previamente areata, perviene nello scomparto dove il ferro precipita sotto forma di idrossido insolubile e passa poi in una vasca di decantazione ed infine in una vasca di raccolta.

Da quest'ultima vasca prende origine la condotta di adduzione che giunge fino allo stabilimento di imbottigliamento.

La chiusura dei recipienti sarà fatta con tappi a corona, in modo da evitare alterazioni o sostituzioni dell'acqua minerale.

(13272)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Riconoscimento del consorzio di difesa delle produzioni intensive della provincia di Cremona

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste numero 3522 in data 21 settembre 1973, il consorzio di difesa delle produzioni intensive della provincia di Cremona, con sede in Cremona, è stato giuridicamente riconosciuto, ai sensi dello art. 15 della legge 25 maggio 1970, n. 364.

Con lo stesso provvedimento è stato approvato, con modifiche, lo statuto consortile.

(13219)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Poviglio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1973 il comune di Poviglio (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 88.145.335 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(13486)

Autorizzazione al comune di Palata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1973 il comune di Palata (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 62.100.870 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(13487)

Autorizzazione al comune di Bologna ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 27 novembre 1973, il comune di Bologna viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.775.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(13274)

Autorizzazione all'ente morale « Istituto orfanotrofio Contavalle », con sede in Gorizia, ad accettare un'eredità

Con decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1973, registrato alla Corte dei conti il 5 novembre 1973, registro n. 34 Interno, foglio n. 46, l'« Istituto orfanotrofio Contavalle », con sede in Gorizia, è stato autorizzato, su proposta del Ministro per l'interno, ad accettare l'eredità di alcuni immobili siti in Gorizia al corso Italia n. 173 e distinti nel catasto tavolare di contado di quel capoluogo alla partita tavolare n. 66 p.c. 334 e p.c. 286/16.

(13488)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 235

Corso dei cambi del 10 dicembre 1973 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	609,60	609,60	610 —	609,60	—	609,65	—	609,60	609,60	609,55
Dollaro canadese	609,70	609,70	609,70	609,70	—	609,75	—	609,70	609,70	609,60
Franco svizzero	190,935	190,935	191,35	190,935	—	190,90	—	190,935	190,93	190,90
Corona danese	97,76	97,76	98,10	97,76	—	97,75	—	97,76	97,76	97,75
Corona norvegese	107,86	107,86	108,50	107,86	—	107,87	—	107,86	107,86	107,85
Corona svedese	134,80	134,80	135,20	134,80	—	134,80	—	134,80	134,80	134,80
Fiorino olandese	216,70	216,70	217,45	216,70	—	216,75	—	216,70	216,70	216,70
Franco belga	15,135	15,135	15,18	15,135	—	15,13	—	15,135	15,13	15,14
Franco francese	133,87	133,87	133,98	133,87	—	133,86	—	133,87	133,87	133,87
Lira sterlina	1410,70	1410,70	1409,50	1410,70	—	1410,80	—	1410,70	1410,70	1410,70
Marco germanico	230,20	230,20	230,20	230,20	—	230,20	—	230,20	230,20	230,20
Scellino austriaco	31,34	31,34	31,35	31,34	—	31,33	—	31,34	31,34	31,30
Escudo portoghese	24,325	24,325	24,35	24,325	—	24,32	—	24,325	24,32	24,30
Peseta spagnola	10,68	10,68	10,79	10,68	—	10,70	—	10,68	10,68	10,68
Yen giapponese	2,181	2,181	2,18	2,181	—	2,18	—	2,181	2,18	2,18

Media dei titoli del 10 dicembre 1973

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	106,950
Redimibile 3,50 % 1934	99,70
» 3,50 % (Ricostruzione)	91,050
» 5 % (Ricostruzione)	97,175
» 5 % (Riforma fondiaria)	95,40
» 5 % (Città di Trieste)	95,525
» 5 % (Beni esteri)	95,30
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	94,30
» 5,50 % » » 1968-83	93,475
» 5,50 % » » 1969-84	95,325
» 6 % » » 1970-85	98,525
» 6 % » » 1971-86	99,025
» 6 % » » 1972-87	98,75
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,925
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1974)	99,050
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,450
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss	96,975
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,475
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,10
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	98,90
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	98,80
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	98,725

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 10 dicembre 1973

Valuta	Cambio
Dollaro USA	609,50
Dollaro canadese	609,575
Franco svizzero	190,822
Corona danese	97,755
Corona norvegese	107,85
Corona svedese	134,78
Fiorino olandese	216,675
Franco belga	15,14
Franco francese	133,92
Lira sterlina	1410,60
Marco germanico	230,05
Scellino austriaco	31,345
Escudo portoghese	24,322
Peseta spagnola	10,682
Yen giapponese	2,179

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Esito di ricorsi

Con decreto del Capo dello Stato in data 25 luglio 1973, registrato alla Corte dei conti il 6 novembre 1973, registro n. 11, foglio n. 210, è stato respinto il ricorso straordinario al Capo dello Stato, pervenuto al Ministero competente in data 31 marzo 1972, proposto da Bruschini Metardo avverso la decisione del 17 luglio 1971 con cui la giunta provinciale amministrativa di Perugia aveva accolto il ricorso gerarchico della signora Santini Maria contro il diniego, pronunciato dal comune di Todi, all'aggiunta delle voci « alimentari, pane, frutta e verdura » alla licenza di commercio di cui la Santini era già titolare, in Todi, via Angelo Cortesi.

(13315)

Con decreto del Capo dello Stato in data 6 agosto 1973, registrato alla Corte dei conti il 29 ottobre 1973, registro n. 11, foglio n. 161, è stato accolto il ricorso straordinario al Capo dello Stato, pervenuto al Ministero competente in data 19 ottobre 1972, proposto dalla S.p.a. Supermercati PAM, con sede legale in Venezia e amministrativa in Spinea (Venezia), via delle Industrie n. 8, avverso il decreto ministeriale 8 agosto 1972 con il quale è stato respinto il ricorso gerarchico prodotto dalla medesima contro il provvedimento del prefetto di Modena in data 5 maggio 1971 con il quale è stata negata alla predetta società l'autorizzazione all'apertura di un esercizio commerciale della grande distribuzione in Carpi.

(13316)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 25 luglio 1973, registrato alla Corte dei conti il 29 settembre 1973, registro n. 10 Industria e commercio, foglio n. 151, è stato accolto il ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto in data 24 febbraio 1972 dal sig. Sergio Ragni di Firenze avverso le deliberazioni della camera di commercio di Firenze n. 644 del 4 ottobre 1971, n. 831 del 10 dicembre 1971 e n. 15 del 14 gennaio 1972, concernenti l'assegnazione della borsa di studio « Prof. Roberto Bracco » per l'anno accademico 1970-71, ed è stato per l'effetto disposto l'annullamento delle citate deliberazioni.

(13490)

Con decreto del Capo dello Stato in data 25 luglio 1973, registrato alla Corte dei conti il 6 novembre 1973, registro n. 11, foglio n. 208, è stato respinto il ricorso straordinario al Capo dello Stato, pervenuto al Ministero competente in data 8 luglio 1969, proposto da Foglino Luigi, Mascarino Giuseppe e altri commercianti di Acqui Terme, avverso il decreto 12 dicembre 1968 con cui il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato accolse il ricorso gerarchico prodotto dalla S.p.a. « Magazzini Gamma » contro il provvedimento del prefetto di Alessandria, che aveva negato l'autorizzazione ad impiantare e gestire un magazzino a prezzo unico in Acqui Terme, corso Italia.

(13318)

Con decreto del Capo dello Stato in data 6 agosto 1973, registrato alla Corte dei conti il 29 ottobre 1973, registro n. 11, foglio n. 162, è stato accolto il ricorso straordinario al Capo dello Stato, pervenuto al Ministero competente in data 19 ottobre 1972, proposto dalla S.p.a. Maxmarket-Supermercati alimentari con sede legale in Trezzano sul Naviglio e amministrativa in Spinea (Venezia), via delle Industrie, n. 8, avverso il decreto ministeriale 24 giugno 1972 con il quale è stato respinto il ricorso gerarchico prodotto dalla medesima contro il provvedimento del prefetto di La Spezia in data 16 giugno 1970 con il quale è stata negata alla predetta società l'autorizzazione all'apertura di un esercizio commerciale della grande distribuzione in La Spezia, zona Centro.

(13319)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica del 28 luglio 1973, registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 1973, registro n. 77, foglio n. 141, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dalla prof.ssa Carbone nata Saccà Concetta, insegnante non di ruolo di stenografia presso l'istituto tecnico commerciale di Gioia Tauro, avverso la decisione con cui, dalla commissione provinciale funzionante presso il provveditorato agli studi di Reggio Calabria ex art. 11 della legge 13 giugno 1969, n. 282, veniva accolto il ricorso gerarchico proposto dalla professoressa Sergi Antonazzo Pierina avverso la mancata attribuzione, in suo favore, delle ore di insegnamento di stenografia presso l'istituto tecnico commerciale di Gioia Tauro.

(13224)

Con decreto del Capo dello Stato in data 25 luglio 1973, registrato alla Corte dei conti il 6 novembre 1973, registro n. 11, foglio n. 214, è stato accolto il ricorso straordinario al Capo dello Stato, notificato al Ministero competente in data 28 agosto 1970, proposto da « Magazzini Gamma distribuzione italiana » avverso la decisione del 28 febbraio 1970, con il sindaco di Manfredonia concedeva il trasferimento dell'azienda commerciale della ricorrente, dal corso Manfredi n. 175 alla piazza del Popolo numeri 4, 5, 6, limitandone tuttavia la superficie ai soli locali del piano terreno.

(13320)

Con decreto del Capo dello Stato in data 25 luglio 1973, registrato alla Corte dei conti il 6 novembre 1973, registro n. 11, foglio n. 215, è stato accolto il ricorso straordinario al Capo dello Stato, pervenuto al Ministero competente in data 12 novembre 1970, proposto da Facinelli Lino avverso la decisione del 31 luglio 1970 con cui la commissione regionale per i ricorsi del Trentino-Alto Adige ha respinto il ricorso gerarchico contro il diniego di estensione della licenza, di cui il proponente era già titolare, alle voci « Radio-Televisione » nell'abitato di Cles (Trento) alla via Marconi n. 6.

(13321)

Con decreto del Capo dello Stato in data 25 luglio 1973, registrato alla Corte dei conti il 6 novembre 1973, registro n. 11, foglio n. 209, è stato accolto il ricorso straordinario al Capo dello Stato, pervenuto al Ministero competente in data 9 marzo 1971, proposto da Bazzanella Mario avverso la decisione della commissione regionale per la risoluzione dei ricorsi, datata 27 ottobre 1970, riguardante il diniego di licenza di commercio in sede fissa per macelleria da attivarsi nel comune di Sover (Trento).

(13322)

MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 26 settembre 1973, registrato alla Corte dei conti il 6 novembre 1973, registro n. 8 Presidenza, foglio n. 97, il ricorso straordinario della società CAL.CO.BIT, proposto avverso il provvedimento del presidente della Cassa per il Mezzogiorno n. 13775 del 6 marzo 1972, per la parte dello stesso intesa ad escludere il contributo industriale sulle spese sostenute dalla ricorrente per l'acquisto di betoniere e autopompe, destinate al trasporto del calcestruzzo prodotto nel suo stabilimento di Casoria (Napoli), è stato accolto in base al conforme parere n. 3028/72, emesso dalla prima sezione del Consiglio di Stato nella adunanza del 16 febbraio 1973.

(13491)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Commissione giudicatrice del concorso, per esami, a quindici posti di ispettore nel ruolo della carriera di concetto dell'ispettorato del lavoro per gli uffici del Piemonte.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visto il decreto ministeriale 5 dicembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 1973, registro n. 1 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 159, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 23 febbraio 1973, con il quale è stato bandito un concorso, per esami, a quindici posti di ispettore nel ruolo della carriera di concetto dell'ispettorato del lavoro per gli uffici aventi sede nel Piemonte, riservato a candidati muniti del diploma di perito industriale;
Ritenuto che occorre procedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso predetto;
Vista la nota n. 2411 del 9 marzo 1973 del provveditore agli studi di Torino;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso, per esami, a quindici posti di ispettore nel ruolo della carriera di concetto dell'ispettorato del lavoro, per gli uffici aventi sede nel Piemonte, riservato a candidati muniti di diploma di perito industriale è composta come segue:

Presidente:

Mazzi dott. Bruno, ispettore generale del ruolo dell'ispettorato del lavoro.

Membri:

Ciccarelli prof. Mario, docente di tecnologia meccanica presso l'istituto tecnico industriale « Avogadro » di Torino;
Rosboch prof. Ettore, docente di fisica presso l'istituto tecnico industriale « Avogadro » di Torino;
Carone dott. Donato, ispettore dirigente del ruolo dell'ispettorato del lavoro;
Pignataro ing. Clemente, ispettore superiore del ruolo dell'ispettorato del lavoro.

Segretario:

Napoli dott. Salvatore, ispettore superiore del ruolo dell'ispettorato del lavoro.
La spesa relativa al funzionamento della commissione indicata graverà sul cap. 1057 del bilancio di questo Ministero relativo al corrente esercizio finanziario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 maggio 1973

Il Ministro: COPPO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 agosto 1973
Registro n. 7 Lavoro previdenza sociale, foglio n. 382

(13524)

Avviso relativo alla pubblicazione della modifica della graduatoria di merito del concorso, per titoli, a nove posti di agente tecnico nel ruolo della carriera ausiliaria dell'ispettorato del lavoro.

Sul supplemento straordinario n. 3 al Bollettino Ufficiale n. 3 del 28 agosto 1973 è stato pubblicato il decreto ministeriale 25 settembre 1972: modifica della graduatoria di merito del concorso, per titoli, a nove posti di agente tecnico nel ruolo della carriera ausiliaria dell'ispettorato del lavoro, indetto con decreto ministeriale 1° giugno 1967.

(13296)

MINISTERO DELLA SANITÀ
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Sostituzione del segretario della commissione per il conferimento di borse di studio per l'anno 1974

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 12 ottobre 1973, in corso di registrazione presso la Corte dei conti, con il quale veniva nominata la commissione per il conferimento di borse di studio per l'anno 1974, da parte dell'Istituto superiore di sanità;
Vista la nota in data 22 ottobre 1973 inviata dal dott. Pier Ferruccio Ferrari, direttore di sezione, nel ruolo della carriera *direttiva dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto* predetto, segretario della commissione di cui sopra, con la quale il predetto chiede di essere esonerato dall'incarico per notevoli impegni della sezione che dirige;
Ritenuta la necessità di sostituire il predetto funzionario nella commissione innanzi indicata;

Decreta:

Il dott. Giovanni Nalini, direttore di sezione nel ruolo della carriera direttiva dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto superiore di sanità, è nominato segretario della commissione per il conferimento di borse di studio, per l'anno 1974, da parte dell'Istituto predetto, in sostituzione del dottor Pier Ferruccio Ferrari.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 ottobre 1973

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1973
Registro n. 8 Sanità, foglio n. 188

(13232)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di oculistica, sessione anno 1971-72

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;
Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1971, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 1° dicembre 1971, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1971-72;
Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di oculistica, sessione anno 1971-72, nominata con decreto ministeriale 18 maggio 1973 e modificata con decreto ministeriale 14 settembre 1973;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di oculistica, sessione anno 1971-72, con il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

1. Balestrazzi Emilio, nato a Bari il 18 dicembre 1941 . . . . punti 98 su 100
2. Galiani Giuseppe, nato a Genova Sampierdarena il 14 agosto 1939 . . . » 97 »
3. Bellandi Francesco, nato a Montichiari il 1° luglio 1938 . . . . . . » 96 »
4. Galloro Francesco, nato a Napoli il 3 agosto 1934 . . . . » 96 »
5. Missiroli Alberto, nato a Roma l'8 settembre 1940 . . . . » 96 »
6. Cerulli Luciano, nato a Roma il 13 dicembre 1942 . . . . » 95 »
7. Fiore Cesare, nato a Napoli il 9 agosto 1941 . . . . » 95 »

8. Lafronza Vincenzo, nato a Gravina di Puglia il 30 luglio 1940 punti 93 su 100
9. Altieri Gian Guido, nato a Genova il 24 ottobre 1935 » 91 »
10. Biondi Bruno, nato a Fano il 30 maggio 1942 » 91 »
11. Delcuratolo Salvatore, nato a Barletta il 1° aprile 1940 . » 88 »
12. Ippolito Antonio, nato a Marano di Napoli il 22 ottobre 1939 . » 88 »
13. Moschini Giovanni Battista, nato a Roma il 15 febbraio 1940 » 88 »
14. Ravalico Giuseppe, nato a Trieste il 14 agosto 1941 » 88 »
15. Trillo Michele, nato a Genova il 1° giugno 1938 » 88 »
16. Boschi Maria Cristina, nata ad Arezzo il 2 gennaio 1941 » 87 »
17. Nuvoloni Antonio, nato a Novara il 10 maggio 1938 » 87 »
18. Valvo Alberto, nato a Sortino il 20 novembre 1923 » 87 »
19. Vadalà Pasquale, nato a Bagaladi il 5 aprile 1940 » 85 »
20. Pampinella Pietro, nato a Bagheria il 2 ottobre 1941 » 84 »
21. Polenghi Francesco, nato a S. Stefano Lodigiano il 1° aprile 1938 » 84 »
22. Tarabuso Sergio, nato a Genova Rivarolo il 5 ottobre 1937 . » 84 »
23. Tassoni Antonio, nato a S. Giovanni in Persiceto il 26 agosto 1938 » 84 »
24. Levi Roberto, nato a Livorno il 3 febbraio 1934 83 »
25. Capperucci Ugo, nato a Gavorrano l'11 agosto 1938 » 82 »
26. Durazzini Gabriele, nato a Roma il 9 ottobre 1927 » 82 »
27. Pivetti Paola, nata a Roma il 9 aprile 1942 . » 82 »
28. Scotti Luciano, nato a Cremona il 16 giugno 1936 » 82 »
29. Vittone Paolo Francesco, nato a Genova il 26 giugno 1941 » 82 »
30. Ciucci Bruno Maria, nato a La Spezia il 12 ottobre 1936 » 81 »
31. Prosperi Luciano, nato a Teramo il 26 ottobre 1941 » 81 »
32. Venturino Gio-Batta, nato a Savona il 13 giugno 1939 » 81 »
33. Dell'Omo Ermanno, nato a Macchiagodena il 22 luglio 1942 » 79 »
34. Serra Antonina, nata a Selegas il 21 gennaio 1932 » 79 »
35. Vallavanti Cesare, nato a Gropparello il 9 marzo 1931 » 79 »
36. Fini Anna Maria, nata a S. Pietro in Casale il 14 febbraio 1938 » 78 »
37. Marinosci Francesco, nato a Taranto il 25 giugno 1939 » 78 »
38. Meucci Giampaolo, nato a Livorno l'8 ottobre 1940 » 78 »
39. Castellani Fiorenza, nata a Milano il 28 luglio 1938 » 77 »
40. Di Jorio Attilio, nato a Roccaraso il 23 ottobre 1914 » 77 »
41. Manetta Giuseppe, nato a Vico del Gargano il 20 aprile 1931 » 77 »
42. Nizzola Guido Maria, nato a Modena il 20 gennaio 1942 » 77 »
43. Bernabei Maria, nata a Forlì il 12 aprile 1928 » 76 »
44. Cioli Severino, nato a Fabriano il 2 dicembre 1929 » 76 »
45. D'Alia Ettore, nato a Palermo l'8 giugno 1940 » 76 »
46. Destro Franco, nato ad Adria l'11 febbraio 1939 » 76 »
47. Marasco Giuliana, nata a Piedimonte Matese il 17 gennaio 1933 . » 76 »
48. Mastursi Bruno, nato a Buccino il 15 marzo 1937 » 76 »
49. Savojni Alberto, nato a Fara Novarese il 21 febbraio 1941 . . . . . . punti 76 su 100
50. Boselli Antonio, nato a Firenze il 22 luglio 1938 . . . . » 75 »
51. D'Amato Aldo, nato a Copertino il 12 febbraio 1926 . . . . . . » 75 »
52. Greco Aldo, nato a Figline-Vegliaturo il 6 aprile 1936 » 75 »
53. Martini Vittorio, nato a Pisa il 20 luglio 1937 . » 75 »
54. Rini Mario, nato a Galatina il 1° aprile 1939 » 75 »
55. Zoboli Alberto, nato a Treviglio il 26 giugno 1937 . » 75 »
56. Marsile Medun Gianfranco, nato a Milano il 21 giugno 1938 » 74 »
57. Quarantelli Vincenzo, nato ad Ercolano il 3 gennaio 1938 » 74 »
58. Angelini Luciana, nata a Roma il 22 giugno 1940 . » 73 »
59. Ardizzone Fabrizio, nato a Voghera il 24 gennaio 1941 » 73 »
60. Barcaroli Italo, nato a Fermo il 23 febbraio 1936 » 73 »
61. Broccoli Francesco, nato a Medicina il 28 marzo 1939 » 73 »
62. Campanari Carla Maria, nata a Milano il 19 aprile 1938 . » 73 »
63. Diotti Giorgio, nato a Castelnuovo Don Bosco il 28 settembre 1934 . » 73 »
64. Laverone Ferruccio, nato a Firenze il 31 maggio 1940 » 73 »
65. Sessa Fulvio, nato a Napoli il 7 luglio 1936 73
66. Calabrò Saverio Raffaele, nato a Benevento il 4 febbraio 1940 » 72 »
67. Fedriga Pietro, nato a Bologna il 27 dicembre 1937 . » 72 »
68. Nozza Mario, nato a Bergamo il 14 novembre 1937 . » 72 »
69. Specchia Giorgio, nato a Galatina il 29 settembre 1940 » 72 »
70. Giovannetti Giuseppe, nato a Luco dei Marsi il 7 febbraio 1937 » 71 »
71. Perla Alfredo, nato a Benevento il 27 aprile 1930 » 71 »
72. Baldanzini Marco Antonio, nato a Lastra a Signa il 19 ottobre 1937 . . . . » 70 »
73. Diaz Fausto, nato a Napoli il 28 agosto 1935 . . . . » 70 »
74. Monterosso Roberto, nato a Siracusa il 29 settembre 1938 . . . . » 70 »
75. Poggi Ettore, nato a Bengasi (Libia) il 21 dicembre 1936 . . . . . . » 70 »
76. Verzella Franco, nato a Ferrara il 30 agosto 1939 . . . . » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 novembre 1973

Il Ministro: GUI

(13500)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Modifica dell'art. 4 del bando di concorso, per titoli, a trentuno posti di dirigente superiore per i servizi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 23 febbraio 1968, n. 125;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto ministeriale 20 luglio 1973, registrato alla Corte dei conti il 29 ottobre 1973, registro n. 11, foglio n. 178, con il quale è stato indetto il concorso, per titoli, a trentuno posti di dirigente superiore per i servizi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Considerato che, a causa delle disfunzioni del servizio postale il termine di 30 giorni previsto dal bando di concorso si è dimostrato inadeguato a consentire ai candidati l'acquisizione della occorrente documentazione comprovante i titoli indicati nella domanda di partecipazione al concorso in questione;

Ritenuta, di conseguenza, l'opportunità di prorogare, ai soli fini di consentire ai candidati la presentazione della necessaria documentazione, il termine di scadenza di ulteriori 30 giorni;

Decreta:

L'art. 4 del bando di concorso, per titoli, a trentuno posti di dirigente superiore per i servizi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura viene così modificato:

« Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino presentate al Ministero o ad un ufficio postale dopo la scadenza del termine stabilito dal precedente articolo 3.

I titoli e le pubblicazioni, che debbono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale*, come precisato al precedente art. 1, dovranno pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con elenco in duplice copia, entro e non oltre il termine massimo del 7 gennaio 1974.

Non è ammesso fare riferimento a titoli e pubblicazioni presentati al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato o ad altra amministrazione.

I titoli e le pubblicazioni, con il relativo elenco in duplice copia, se presentate o spedite dopo il termine suindicato non saranno presi in considerazione ».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° dicembre 1973

Il Ministro: DE MITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1973
Registro n. 12, *foglio n.* 111

(13522)

MINISTERO DELLA DIFESA

Sostituzione di un membro della commissione esaminatrice del concorso, per esami, a sedici posti di massaggiatore in prova nel ruolo della carriera esecutiva dei massaggiatori e massofisioterapisti degli ospedali e stabilimenti termali militari della Difesa.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5 quale risulta modificato dalle leggi 5 giugno 1957, n. 417 e 14 agosto 1971, n. 1031;

Visto il decreto ministeriale 9 giugno 1973 in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice del concorso, per esami, a sedici posti di massaggiatore in prova nel ruolo della carriera esecutiva dei massaggiatori e massofisioterapisti degli ospedali e stabilimenti termali militari della Difesa, indetto con decreto ministeriale 20 marzo 1973;

Considerato che il primo dirigente Montuori dott. Giovanni, incluso nella commissione suddetta come membro, è stato collocato a riposo, a domanda, a decorrere dal 16 giugno 1973, a norma dell'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Ritenuta la necessità di sostituire il predetto funzionario;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice del concorso, per esami, a sedici posti di massaggiatore in prova nel ruolo della carriera esecutiva dei massaggiatori e massofisioterapisti degli ospedali e stabilimenti termali militari della Difesa, di cui al decreto ministeriale 9 giugno 1973, citato nelle premesse, è modificata nel senso che il direttore di sezione Lentini dott. Alfonso è nominato membro della commissione stessa, in sostituzione del primo dirigente Montuori dott. Giovanni che è stato collocato a riposo, a domanda, dal 16 giugno 1973, a norma dell'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Art. 2.

Al direttore di sezione Lentini dott. Alfonso, membro della anzidetta commissione esaminatrice verrà corrisposto il trattamento economico di cui alla legge 4 novembre 1950, n. 888 ed al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, quale risulta modificato dalle leggi 5 giugno 1967, n. 417 e 14 agosto 1971, n 1031.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 giugno 1973

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 agosto 1973
Registro n. 68, *foglio n.* 385

(13338)

MINISTERO DEL TESORO

Sostituzione di un componente la commissione esaminatrice del concorso, per esami, a venticinque posti di segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione centrale del tesoro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto ministeriale 30 maggio 1973, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 1973, registro n. 21 Tesoro, foglio n. 39, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice del concorso, per esami, a venticinque posti di segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione centrale del tesoro;

Visto il decreto ministeriale 20 giugno 1973, registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 1973, registro n. 26 Tesoro, foglio n. 239, con il quale si è provveduto alla sostituzione di un componente e del segretario della suddetta commissione esaminatrice;

Considerato che il dirigente generale dott. Antonino Vitaliti ha chiesto, per sopravvenuti impegni di servizio, di essere sostituito nell'incarico di componente della suddetta commissione;

Ritenuto, pertanto, che occorre provvedere alla sostituzione del suddetto membro in seno alla commissione in parola;

Decreta:

Il dott. Vincenzo Avizzano, dirigente superiore del Ministero del tesoro, è nominato membro della commissione esaminatrice del concorso a venticinque posti di segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione centrale del tesoro, in sostituzione del dott. Antonino Vitaliti, dirigente generale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 settembre 1973

Il Ministro: LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1973
Registro n. 37 *Tesoro, foglio n.* 316

(13497)

REGIONI

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 8 ottobre 1973, n. 33.

Costituzione di fondi di rotazione regionali per la promozione di iniziative economiche nel territorio della Valle d'Aosta.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 10 *dell'8 ottobre* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la costituzione presso gli istituti di credito a ciò abilitati, di fondi di rotazione regionali per la promozione di iniziative economiche nel territorio della Valle d'Aosta.

I fondi stessi sono destinati alla concessione dei mutui agevolati previsti dai capi I, II, III e IV della presente legge.

Gli istituti di credito presso i quali sono costituiti i fondi di rotazione devono tenere gestioni separate, con apertura per ciascun tipo di intervento di apposito conto intestato alla Regione (gestione fondi di rotazione).

Capo I

PROVVIDENZE PER LA VALORIZZAZIONE DEI VILLAGGI RURALI A SCOPO TURISTICO RICETTIVO

Art. 2.

Sono concessi mutui agevolati per la sistemazione, parziale o totale, dei villaggi rurali compresi nelle zone *A* degli strumenti urbanistici comunali, o compresi in zone degli strumenti urbanistici comprensoriali o regionali a queste assimilabili oppure compresi negli agglomerati deliberati dalle rispettive amministrazioni comunali a norma di legge.

Art. 3.

Possono ottenere le provvidenze di cui all'articolo 2 i seguenti soggetti:

a) i conduttori di aziende agricole residenti nel comune in cui sono ubicati gli immobili da sistemare;

b) i proprietari degli immobili compresi nelle zone di cui all'art. 2 e residenti, da almeno tre anni, nel comune in cui sono ubicati detti immobili;

c) i proprietari, da almeno due anni prima dell'entrata in vigore della presente legge, di immobili compresi nelle zone di cui all'art. 2, ma non residenti nei comuni in cui sono ubicati detti immobili;

d) i soggetti di cui ai punti precedenti riuniti in una unica iniziativa di sistemazione;

e) i comuni.

Art. 4.

Le provvidenze previste dalla presente legge, sono concesse per interventi interessanti:

la totalità dei fabbricati compresi nelle singole zone di cui all'art. 2;

uno o più fabbricati, compresi nelle stesse zone, liberi su 4 lati;

almeno una porzione di fabbricato, estesa dalle fondazioni ed eventuali locali interrati, al tetto compreso, ritenuta idonea, ai fini e per gli scopi che si propone l'intervento regionale.

In ogni caso la sistemazione parziale o totale dei villaggi rurali comprese nelle zone *A*, dovrà essere effettuata per ricavare strutture turistico-ricettive.

Art. 5.

Ai soggetti elencati all'art. 3 possono essere concessi mutui agevolati, da rimborsare nel periodo massimo di anni 20.

Gli importi dei mutui ed i relativi tassi di interesse vengono stabiliti nel modo seguente:

1) mutui fino all'80 % della spesa riconosciuta ammissibile per l'eventuale acquisto degli immobili o di parte di essi da sistemare, nonchè per la spesa riconosciuta ammissibile per la loro sistemazione, al tasso di interesse annuo del 2 %, a favore dei conduttori di azienda agricola residenti nel comune in cui sono ubicati detti immobili da sistemare;

2) mutui fino al 60 % della spesa riconosciuta ammissibile per la sistemazione degli immobili di cui all'art. 4, al tasso di interesse annuo del 3 %, a favore dei proprietari degli immobili compresi nelle zone di cui all'art. 2, residenti da almeno tre anni nel comune in cui sono ubicati detti immobili, ovvero non residenti negli stessi comuni ma proprietari degli immobili da almeno due anni prima dell'entrata in vigore della presente legge;

3) mutui fino all'80 % della spesa riconosciuta ammissibile per la sistemazione degli immobili di cui all'art. 4, al tasso di interesse annuo del 2 %, a favore dei soggetti di cui ai precedenti punti 1 e 2 riuniti in un'unica iniziativa di sistemazione.

Qualora le agevolazioni siano richieste per la sistemazione di interi villaggi rurali, compresi nelle zone *A* dai soggetti di cui al precedente punto 3, i mutui vengono concessi fino ad un ammontare dell'85 % della spesa riconosciuta ammissibile, al tasso di interesse annuo dell'1 %.

Nelle spese riconosciute ammissibili ai fini del mutuo sono comprese anche le spese di progetto, direzione e contabilizzazione lavori, fino ad un massimo del 7 % sull'ammontare complessivo di spesa dei lavori valutato in sede preventiva.

Capo II

PROVVIDENZE PER IL TURISMO

Art. 6.

Al fine di favorire la qualificazione delle attrezzature turistico-ricettive nella regione autonoma della Valle d'Aosta è autorizzata la concessione di mutui a favore di Imprese che, in forma singola od associata operino nel settore turistico ed abbiano attività principale, sede legale e fiscale in Valle di Aosta.

Art. 7.

Alle imprese di cui all'art. 6 della presente legge vengono concessi mutui fino alla concorrenza massima del 60 % della spesa riconosciuta ammissibile per una durata massima di anni 18, al tasso annuo di interesse del 3 % per le seguenti iniziative:

1) ristrutturazione ed arredamento, ad uso alberghiero, di edifici o complessi di edifici già esistenti;

2) ristrutturazione ed arredamento di esercizi alberghieri, già esistenti;

3) ristrutturazione ed arredamento di edifici già esistenti destinati ad utilizzazioni ricettive para-alberghiere, sempre che non rientrino tra le provvidenze previste al capo I della presente legge per i villaggi rurali;

4) costruzione ed arredamento di nuovi esercizi alberghieri.

Gli standards qualitativi minimi relativi agli interventi di cui al presente articolo saranno stabiliti dal consiglio regionale.

Capo III

PROVVIDENZE PER L'INDUSTRIA

Art. 8.

Al fine di favorire nella Valle d'Aosta investimenti da parte di Imprese produttrici di beni o di servizi tecnici, da definire questi ultimi dàlla giunta, possono essere concessi mutui per acquisto, costruzione, ampliamento ed ammodernamento di opifici situati sul territorio regionale, l'acquisto di aree, l'esecuzione delle opere di infrastrutturazione tecnica e servizi che insistono sulle aree stesse, nonchè l'acquisto di nuovi macchinari, scorte ed attrezzature ed altri beni strumentali compresi gli impianti antinquinamento destinati agli opifici predetti.

La spesa per macchinari ed attrezzature deve rappresentare, in linea di massima, una quota non inferiore al 30 % della spesa totale per l'investimento, escluse le scorte.

La spesa ammissibile per le scorte non può superare il 30 % della spesa totale per l'investimento.

Art. 9.

I finanziamenti di cui al precedente articolo sono concessi per un importo non superiore al 60 % della spesa riconosciuta ammissibile per una durata massima di anni 15, al tasso annuo di interesse del 4 %.

Art. 10.

I finanziamenti previsti dal precedente articolo sono concessi alle imprese che rispondano ai seguenti requisiti e rispettino le seguenti condizioni:

a) imprese con non più di 500 dipendenti ed un capitale investito non superiore a lire 5 miliardi;

b) imprese che si localizzano nelle zone industriali previste nel piano urbanistico regionale o da provvedimenti ad esso assimilabili in tutto o in parte;

c) imprese che abbiano rilasciato o rilascino preventivo atto di impegno a stabilire e mantenere, la propria sede fiscale e legale in Valle d'Aosta.

Il consiglio regionale stabilisce i rami, le classi e le sottoclassi di attività economica cui dovranno appartenere le imprese ammesse ai finanziamenti agevolati.

Saranno favorite le imprese che, in rapporto al capitale investito, favoriscano una maggiore occupazione, soprattutto femminile, oppure un più alto valore aggiunto.

Capo IV

PROVVIDENZE PER L'AGRICOLTURA

Art. 11.

E' autorizzata la concessione di mutui in favore di proprietari di fondi rustici singoli o associati, per la costruzione, la ricostruzione e l'ampliamento di fabbricati rurali, nonchè per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario in genere.

Tali mutui sono concessi fino ad un ammontare massimo dell'intera spesa riconosciuta ammissibile, per la durata massima di anni 20 al tasso annuo di interesse del 3 %.

Per i mutui concessi a favore delle cooperative agricole e dei consorzi di miglioramento fondiario la durata del periodo di ammortamento può essere elevata ad anni 25 al tasso annuo di interesse dell'1 %.

Per i mutui concessi a favore di coloro che conducono direttamente l'azienda agraria prestando la loro opera manuale nella lavorazione dei terreni o nella conduzione degli allevamenti, il periodo di ammortamento può essere elevato ad anni 25 al tasso annuo di interesse del 2 %.

Art. 12.

E' autorizzata la concessione di prestiti agrari di conduzione per la durata di un anno, rinnovabili, al tasso annuo di interesse dell'1 %, a favore di conduttori di aziende agricole, singoli o associati (cooperative agricole e consorzi di miglioramento fondiario).

Art. 13.

E' autorizzata la concessione di prestiti di esercizio per l'acquisto di macchine ed attrezzi agricoli, di bestiame bovino, di mezzi tecnici in genere, ai conduttori di aziende agricole singoli od associati (cooperative agricole e consorzi di miglioramento fondiario) per la durata di anni 5 al tasso annuo di interesse del 2 %.

Capo V

NORME GENERALI

Art. 14.

I mutui previsti dalla presente legge non sono, in alcun caso, per le medesime iniziative, cumulabili con altri contributi o provvidenze regionali, mentre sono cumulabili con analoghe provvidenze concesse dallo Stato o da enti da esso delegati o da altri enti pubblici per le medesime iniziative entro il limite massimo della spesa riconosciuta ammissibile ai sensi della presente legge.

Art. 15.

Le annualità di ammortamento dei mutui previsti dalla presente legge dovranno essere restituite nei termini indicati ai precedenti articoli 5, 7, 9, 11, 12 e 13.

I tassi annui di interesse previsti dalla presente legge si intendono comprensivi dei diritti di commissione e delle spese accessorie, con esclusione delle spese di istruttoria della pratica di mutuo.

Gli istituti di credito gestori dei fondi potranno corrispondere acconti di somme sulle quali i mutuatari dovranno versare un interesse di preammortamento allo stesso tasso di interesse stabilito per il mutuo in corso di perfezionamento.

I mutuatari potranno estinguere anticipatamente i mutui contratti versando al fondo di rotazione le residue annualità di ammortamento, con attualizzazione al tasso annuo di interesse previsto per ogni singolo intervento.

Art. 16.

I crediti derivanti dalla concessione dei mutui agevolati previsti dalla presente legge devono essere assistiti da idonee garanzie da richiedersi a cura degli istituti di credito gestori dei fondi di rotazione.

Art. 17.

I fondi di rotazione previsti dalla presente legge saranno costituiti con una dotazione iniziale complessiva di lire 3 miliardi e 400 milioni, con destinazione dei fondi stessi in misura del 25 % per gli interventi previsti al capo I, del 30 % per gli interventi previsti al capo II, del 30 % per gli interventi previsti al capo III e del 15 % per gli interventi previsti al capo IV.

Il consiglio regionale autorizza a destinare, di anno in anno, in misure percentuali diverse, i fondi tra i vari settori di intervento, stabilendo, altresì, qualora lo ritenga opportuno, i criteri di priorità da osservare nell'erogazione dei fondi all'interno di ogni singolo settore.

I fondi di rotazione previsti dalla presente legge saranno alimentati per gli anni 1974 e seguenti:

a) da appositi stanziamenti annuali di bilancio approvati dal consiglio regionale anche mediante trasferimento annuale, parziale o totale, ai fondi di rotazione delle disponibilità derivanti alla Regione dagli avanzi di amministrazione;

b) dal provento di eventuali mutui o prestiti obbligazionari a medio o lungo termine contratti a tale scopo;

c) dal recupero, anche anticipato, delle annualità di ammortamento (interessi e capitale) dovute dai mutuatari;

d) dagli interessi maturati sulle giacenze dei fondi stessi presso gli istituti di credito gestori dei fondi;

e) dagli interessi su prestiti concessi in preammortamento;

f) da erogazioni a qualsiasi titolo dello Stato, di enti pubblici e di privati.

Ai fondi di rotazione sono addebitati gli eventuali oneri fiscali ed il costo dei servizi prestati dagli istituti di credito gestori dei fondi.

Art. 18.

Le domande di mutuo, dopo l'istruttoria compiuta dagli uffici e dell'assessorato competente per materia, sono sottoposte, insieme alla documentazione relativa, all'esame della commissione di cui al presente articolo, per un parere tecnico-consultivo.

Per l'esame delle domande dirette ad ottenere le provvidenze di cui alla presente legge, è istituita presso l'amministrazione regionale una commissione, nominata dal presidente della giunta regionale e costituita come segue:

a) dal segretario generale o da un suo delegato, il quale funge da presidente della commissione;

b) da un rappresentante dell'ufficio regionale per la programmazione, designato dal presidente della giunta;

c) dal responsabile dell'ufficio del piano urbanistico regionale;

d) da un funzionario dell'assessorato del turismo, antichità e belle arti, designato dall'assessore;

e) da un funzionario dell'assessorato dell'industria e commercio, designato dall'assessore;

f) da un funzionario dell'assessorato dell'agricoltura e foreste, designato dall'assessore;

g) da un funzionario dell'assessorato alla sanità e assistenza sociale;

h) dal ragioniere capo della Regione o da un suo delegato, che svolge anche la funzione di segretario della commissione.

La commissione si riunisce su richiesta della giunta regionale.

Art. 19.

La giunta regionale delibera sui finanziamenti da concedere, stabilendone gli importi, con conseguente autorizzazione delle operazioni di mutuo, salvo ratifica da parte degli istituti di credito convenzionati sulla base delle garanzie offerte.

Art. 20.

La giunta regionale è autorizzata a costituire i fondi di rotazione di cui all'art. 1 della presente legge, determinandone l'importo e le modalità di versamento e di prelievo.

La giunta regionale è, altresì autorizzata ad approvare la stipulazione con istituti di credito, a ciò abilitati, di apposite convenzioni per la costituzione e la gestione dei fondi di rotazione.

Le stipulande convenzioni dovranno prevedere l'obbligo, da parte degli istituti di credito convenzionati, di assumere il rischio connesso alle erogazioni dei fondi e di trasmettere alla Regione situazioni semestrali dei conti correnti intestati ai fondi, dalle quali dovranno risultare:

a) la consistenza dei versamenti effettuati sui fondi di rotazione;

b) l'importo dei prelevamenti effettuati nel semestre;

c) l'ammontare degli interessi maturati sulle giacenze dei fondi;

d) l'importo delle annualità recuperate;

e) l'importo delle annualità estinte anticipatamente e quello dei relativi interessi;

f) i compensi e le spese spettanti agli Istituti;

g) le rate di ammortamento dei mutui scadute e non versate;

h) l'ammontare dei mutui concessi sulla base delle garanzie offerte;

i) la consistenza dei fondi alla fine del semestre.

Al conto consuntivo della Regione, per ciascun esercizio finanziario dovrà essere allegato il rendiconto sulla situazione, al 31 dicembre di ciascun anno, dei fondi di rotazione costituiti ai sensi della presente legge

Art. 21.

L'assessorato regionale alle finanze, in collaborazione con gli istituti di credito gestori dei fondi di rotazione, provvederà al controllo amministrativo e contabile sull'impiego e sulla destinazione dei mutui agevolati concessi a termine della presente legge.

Gli assessorati competenti per materia provvederanno al controllo tecnico delle opere, attrezzature o impianti e della regolare destinazione dei fondi; a tale scopo i mutuatari dovranno consentire ogni tipo di controllo richiesto dall'amministrazione regionale.

In caso di comprovata irregolarità la giunta regionale, su proposta dell'assessorato competente, potrà richiedere che lo istituto di credito convenzionato proceda all'immediata estinzione del mutuo.

Gli istituti di credito gestori dei fondi di rotazione potranno, in caso di necessità, provvedere direttamente a richiedere alla autorità giudiziaria l'adozione di provvedimenti cautelari o conservativi urgenti, dandone immediata notizia all'assessorato regionale alle finanze.

Art. 22.

Gli immobili e le opere in genere finanziati a termine dei capi I, II, III e IV della presente legge, non possono essere destinati ad altra finalità per la durata originaria del mutuo, a decorrere dalla data di inizio dell'ammortamento; i mutuatari dovranno assumere e costituire formalmente tale vincolo in sede di stipulazione del contratto definitivo di mutuo.

Il vincolo è trascritto a cura e spesa dei beneficiari, nei registri immobiliari.

Nel caso di mutata destinazione il mutuatario dovrà, oltre al rimborso anticipato del mutuo, versare, a titolo di penale, una somma pari al 25 % del debito residuo.

In casi eccezionali e previa valutazione delle risultanze negative delle gestioni, la giunta regionale può autorizzare, subordinatamente al rimborso totale delle somme mutuate, l'abolizione del vincolo di cui sopra dopo 5 anni di entrata in funzione delle opere per le quali sono stati concessi i mutui agevolati.

Art. 23.

Per il finanziamento delle spese derivanti a carico della Regione dall'applicazione della presente legge, è approvata l'istituzione dei seguenti nuovi capitoli di entrata e di spesa nei bilanci preventivi della Regione per l'anno 1973 e per gli anni seguenti:

IN ENTRATA

Titolo II, cat. IV - *Recuperi e rimborsi.*

Cap. 40. — Recuperi ed introiti di somme provenienti dai fondi regionali di rotazione (legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33);

IN SPESA

Titolo II, sez. IV, cat. V - *Somme non attribuibili.*

Cap. 270. — Spese per finanziamenti sui fondi regionali di rotazione istituiti per lo sviluppo di iniziative economiche in Valle d'Aosta, con lo stanziamento di lire 3.400 milioni, per l'anno 1973, mediante prelievo della somma di lire 3.400 milioni dal capitolo 271 del bilancio (Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento - spese in conto capitale - allegato *F*) - legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33).

Art. 24.

In sede di approvazione dei bilanci di previsione della Regione per gli anni 1974 e seguenti si provvederà all'adeguamento degli stanziamenti annui dei capitoli di entrata e di spesa del bilancio di cui al precedente art. 23, in relazione alle disponibilità finanziarie della Regione ed in applicazione alle norme della presente legge.

Art. 25.

Con deliberazioni della giunta regionale saranno approvate le disposizioni particolari e procedurali, necessarie per la pratica applicazione delle norme della presente legge.

Art. 26.

Il presidente della giunta regionale e, in caso di sua assenza od impedimento, l'assessore regionale alle finanze, sono autorizzati a sottoscrivere gli atti e le convenzioni approvati dalla giunta e necessari per la costituzione e la gestione dei fondi di rotazione presso gli istituti di credito convenzionati.

Art. 27.

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della regione autonoma della Valle di Aosta e sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 8 ottobre 1973

DUJANY

(13454)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.